

Nuova Legge delle scuole dell'obbligo – Rapporto sulla consultazione

1. Introduzione

Il 29 marzo 2023 il Consiglio di Stato ha licenziato il [Messaggio governativo n. 8269 “Nuova Legge delle scuole dell'obbligo”](#) con lo scopo di dotare il Cantone Ticino di una sola legge sull'intero comparto delle scuole dell'obbligo, accorpando in un unico riferimento legislativo la Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 e la Legge sulla scuola media del 21 ottobre 1974. Il nuovo testo di legge unisce i due testi già esistenti, li sistematizza intervenendo sulla struttura, operando accorpamenti e riformulazioni, conferendo in questo modo alla scolarizzazione obbligatoria un'unitarietà *de jure* che nei fatti il nostro Cantone già conosce. Contestualmente vengono integrati nella nuova legge i principi definiti nel quadro del progetto di riordino delle competenze Cantone/Comuni *Ticino 2020*, che per gli ambiti che non toccano la scuola saranno affrontati in altri messaggi governativi.

Lo scorso 26 giugno il Messaggio n. 8269 è stato oggetto di un incontro tra il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) e la Commissione formazione e cultura del Gran Consiglio (CFC). Durante l'incontro, la Direttrice del DECS si è detta disponibile, in un'ottica di apertura al dialogo e accresciuto coinvolgimento, a consultare i vari attori toccati dall'introduzione della nuova legge. La CFC ha così chiesto al Consiglio di Stato di porre il nuovo testo di legge in consultazione presso i/le principali attori/trici delle scuole comunali, della scuola media e delle scuole del post-obbligo.

2. Modalità di consultazione

Le modalità di consultazione definite dal Consiglio di Stato tramite il DECS sulla base delle indicazioni della CFC erano le seguenti:

- **Questionario online** destinato ai Comuni, ai/alle direttori/trici delle scuole comunali, ai/alle direttori/trici delle scuole medie, ai/alle direttori/trici delle scuole speciali e agli/alle esperti/e della scuola dell'obbligo. Il questionario, da compilare individualmente, ha interrogato i/le rispondenti sul grado di adesione rispetto ai diversi articoli di legge proposti nel Messaggio n. 8269, lasciando allo stesso tempo la possibilità di esprimere liberamente osservazioni generali o puntuali.
- **Workshop** destinato alla Conferenza dei/delle direttori/trici degli istituti comunali, agli/alle ispettori/trici e ai/alle capigruppo delle scuole comunali. Il workshop organizzato dalla Sezione delle scuole comunali ha avuto come obiettivo di discutere e approfondire gli elementi di novità sostanziali del Messaggio n. 8269 relativi in particolare al settore delle scuole comunali.
- **Discussioni** all'interno del collegio dei/delle direttori/trici della scuola media, del collegio dei/delle capigruppo della scuola media e del collegio degli/delle esperti/e della scuola obbligatoria. Le modalità sono state definite dalla Sezione dell'insegnamento medio.
- **Consultazione mirata** per il settore post-obbligatorio. Alcuni aspetti del nuovo testo di legge toccano l'ambito della formazione post-obbligatoria, in particolare per quanto riguarda le modifiche relative alla transizione dall'obbligo al post-obbligo trattate dall'art. 54. Per questo motivo per i settori del post-obbligo e per l'Ufficio dell'orientamento scolastico e professionale è stata indetta una consultazione mirata.

La **presa di posizione** rappresenta infine un ulteriore canale di risposta utilizzato dai/dalle consultati/e. Per alcune autorità comunali questa si affianca alla compilazione del questionario, mentre in altri casi rappresenta una risposta congiunta da parte di un gruppo di consultati/e, come ad esempio i collegi dei/delle direttori/trici, degli/delle esperti/e o degli/delle ispettori/trici. Dato il carattere pubblico della consultazione sulla nuova LSO il canale delle prese di posizione era aperto anche a singoli, enti o associazioni che non rientravano tra i portatori di interessi precedentemente elencati.

3. Aspetti metodologici

Il rapporto sulla consultazione presenta le opinioni e le considerazioni espresse dai/dalle consultati/e attraverso diversi canali previsti (questionario, workshop, prese di posizione). L'analisi sarà suddivisa in due parti. La prima parte illustrerà gli articoli posti in consultazione riferiti alle scuole comunali, che hanno quindi coinvolto le autorità comunali, i quadri scolastici delle scuole comunali (ispettori/trici, aggiunti/e ispettori/trici, direttori/trici e capigruppo) e le/gli esperte/i cantonali della scuola dell'obbligo; la seconda parte sarà invece riservata alle scuole medie e ai relativi quadri scolastici (direttori e capigruppo) e, nuovamente, le/gli esperte/i cantonali della scuola dell'obbligo. Per ognuna delle due parti, in un primo tempo saranno presentate le opinioni espresse dai/alle consultati/e riguardo ad aspetti generali e trasversali (necessità di creare una nuova legge, apprezzamento globale, ecc.). In un secondo tempo saranno invece analizzate, quantitativamente e qualitativamente, le considerazioni espresse dai/alle consultati/e partendo dalle domande poste nel questionario. Le considerazioni generali e i commenti alle singole domande tengono anche conto delle prese di posizione spontanee di singoli, enti o associazioni che hanno risposto alla consultazione.

3.1 Questionario

Il questionario è stato realizzato in modalità online ed è stato rivolto a 5 gruppi: autorità comunali, quadri scolastici delle scuole comunali (SeSCo), quadri scolastici delle scuole medie (SIM), quadri scolastici delle scuole speciali (SPS) ed esperte/i cantonali della scuola dell'obbligo ticinese.

Le autorità comunali e i quadri scolastici SeSCo sono stati consultati relativamente agli articoli che vedevano un coinvolgimento diretto delle scuole comunali; analogamente, ai quadri scolastici SIM è stato chiesto di esprimersi in merito agli articoli relativi alla scuola media. I quadri scolastici SPS e le e gli esperte/i cantonali della scuola dell'obbligo hanno invece avuto la possibilità di pronunciarsi sulla totalità degli articoli.

Per ognuno degli articoli posti in consultazione i/le rispondenti potevano esprimersi favorevolmente (sì), in maniera contraria (no), oppure indicando che la questione non era di loro competenza (non di mia competenza). In caso di risposta negativa al rispondente è stata offerta la possibilità di commentare ed esprimersi in merito alla sua posizione contraria indicando le proprie argomentazioni. Nel presente rapporto i commenti sono esposti in modalità aggregata alle osservazioni emerse dai workshop e alle prese di posizione ricevute dalle autorità comunali.

Il rapporto di analisi presenta, per ogni articolo posto in consultazione nel questionario, la seguente struttura:

- ripresa dell'articolo con relativo campo informativo che riporta le principali modifiche;
- presentazione dei dati quantitativi relativi al questionario con il supporto di una tabella riassuntiva che riporta, per ogni gruppo consultato, sia il conteggio numerico delle risposte che le relative percentuali. Per facilitare la lettura, in caso di maggioranza a favore dell'articolo la casella si presenterà verde, in caso di maggioranza contraria sarà arancione. Le caselle "non di mia competenza" appariranno tutte in azzurro (cfr. p.8, nota a piè di pagina);
- presentazione di una sintesi dei dati qualitativi che aggrega le informazioni emerse dal questionario, dai workshop e dalle prese di posizione.

In totale sono stati consultati: 88 autorità di nomina, 88 quadri scolastici SeSCo (comprese 5 direzioni di scuola parificata), 55 quadri scolastici SIM (comprendenti 5 direzioni di scuola privata), 4 quadri scolastici SPS (nessuno di loro ha risposto al questionario) e 52 esperte/i cantonali della scuola dell'obbligo; per un totale di 287 consultati/e.

Nella seguente tabella riportiamo i dati relativi al tasso di rispondenti per ogni gruppo consultato:

	Conteggio	% rispetto al totale dei/delle consultati/e	% rispondenti al questionario
Quadro scolastico SeSCo	50	56.8%	37.3%
Quadro scolastico SIM	25	45.5%	18.6%
Esperta/o cantonale della scuola dell'obbligo	17	32.7%	12.7%
Autorità comunale	42¹	47.7%	31.3%
Totale rispondenti	134	46.7%	100%

Il tasso di rispondenti risulta più elevato presso le autorità comunali e i quadri scolastici SeSCo e SIM. Il tasso di risposta più basso è registrato tra gli/le esperte/i cantonali della scuola dell'obbligo che, tuttavia, si sono espressi anche in forma plenaria attraverso una presa di posizione.

3.2 Workshop

Il workshop aveva come obiettivo di discutere gli elementi di novità sostanziali del messaggio n. 8269 che riguardano da vicino le scuole comunali, dando la possibilità agli/alle attori/trici interessati/e di confrontarsi attivamente e in modo approfondito sulle modifiche apportate dal nuovo testo di legge. Il workshop, organizzato dalla SeSCo, si è svolto il 23 ottobre 2023 a Bellinzona presso l'Auditorium della Scuola cantonale di commercio alla presenza di oltre 80 persone (direttori/trici di scuola comunale, capigruppo, ispettori/trici e ispettori/trici aggiunti/e). I partecipanti sono stati suddivisi in 10 gruppi di lavoro. A ogni gruppo di lavoro è stato chiesto di formulare una valutazione generale sul nuovo testo di legge e di approfondire un determinato numero di articoli. Successivamente, in forma plenaria, le riflessioni svolte all'interno dei gruppi di lavoro sono state presentate da un responsabile per gruppo, verbalizzate e sintetizzate nell'analisi allegata al presente rapporto.

3.3 Prese di posizione

In totale sono state indirizzate al Dipartimento 31 prese di posizione. Tra queste si contano 17 prese di posizione da parte dei Comuni, di cui 2 appartenenti ad autorità comunali che hanno scelto di formulare una presa di posizione in aggiunta alla compilazione del questionario. I restanti 15 Comuni hanno invece risposto unicamente tramite presa di posizione. Le prese di posizione formulate dai quadri scolastici rientrano all'interno del terzo canale di consultazione previsto (cfr. punto 2).

	Conteggio
Quadri scolastici	9
Istituti scolastici	2
Associazioni magistrali e studentesche	3
Comuni e associazioni di comuni	17
Totale prese di posizione	31

¹ Alcuni Comuni non hanno compilato il questionario in qualità di autorità di nomina rimandando alle risposte fornite dal rispettivo istituto scolastico.

4. Esiti della consultazione: sintesi

4.1 Aspetti generali e trasversali

Dall'esame dei commenti liberi al questionario e delle prese di posizione l'idea di creare una legge unica delle scuole dell'obbligo è accolta favorevolmente dalla maggioranza di chi si esprime in proposito. Al nuovo testo di legge sono tuttavia imputate una serie di criticità generali e trasversali:

- assenza di una visione chiara, omogenea e prospettica sulla scuola dell'obbligo;
- sfasamento rispetto a importanti progetti di innovazione *in itinere* (ad esempio *Ripensare l'inclusione, Superamento dei corsi A e B, Ticino 2020*, ecc.);
- legami fragili con orientamenti pedagogici-didattici recenti e prassi attuali;
- rischio di generare iniquità (limitatamente alle scuole comunali);
- frequenti imprecisioni terminologico/concettuali.

4.2 Scuole comunali

Nelle **scuole comunali**, gli elementi emersi dai questionari, dal workshop e dalle prese di posizione hanno consentito di identificare alcuni articoli generalmente approvati da tutti i gruppi (pur con osservazioni puntuali), alcuni articoli rigettati da tutti i pubblici e altri dove vi è una spaccatura tra i diversi interlocutori (in particolare tra i quadri scolastici SeSCo e le autorità comunali).

La gran parte degli articoli messi in consultazione è generalmente approvata dalla maggioranza dei diversi gruppi. Tuttavia, in diversi casi vengono segnalate criticità o richieste di modifica puntuali (relative ad esempio alla formulazione linguistica dell'articolo, alla necessità di meglio precisare o declinare le modalità organizzative di alcune misure, a presunte contraddizioni tra un articolo e l'altro). Otto articoli presenti nel nuovo testo di legge vengono invece rigettati da entrambi i gruppi. In questa categoria troviamo ad esempio l'articolo relativo al **luogo di frequenza** (art. 7), con particolare riferimento alle spese di trasporto: per i/le consultati/e non è infatti chiaro se queste ultime debbano essere prese a carico unicamente laddove viene attivata una convenzione fra Comuni per la scolarizzazione, oppure se sia applicabile anche alla "pratica" della scolarizzazione fuori comune richiesta dalla famiglia per esigenze personali.

Anche l'articolo relativo alla **nomina e all'incarico** (art. 18) è portatore di alcuni elementi di criticità: malgrado la condivisione sul principio secondo cui una direzione debba essere adeguatamente dotata in termini di personale, la formulazione adottata non è ritenuta adatta. Sarebbe ad esempio opportuno sostituire "direttore" con "direzione" così che il ruolo possa anche essere condiviso da più persone, favorendo quindi il lavoro a tempo parziale e la conciliabilità lavoro-famiglia. Oltre a questo, nell'articolo andrebbe introdotto sia un criterio di proporzionalità delle risorse in funzione della dimensione dell'istituto sia l'esigenza di dotare ogni istituto di un contingente amministrativo adeguato (anche in questo caso proporzionato alla dimensione).

In merito al **percorso scolastico** nella scuola elementare (art. 32) si segnala il dissenso verso la delega della competenza all'ispettorato (invece che alla direzione) rispetto al recupero di anni scolastici di allievi/e che hanno perso uno o più anni nel periodo di frequenza. L'**accelerazione** dovrebbe essere segnalata come misura eccezionale e anche la misura del **rallentamento** dovrebbe essere menzionata nel testo.

Un altro ambito sul quale i/le consultati/e esprimono un chiaro rifiuto è riferito alle proposte del nuovo testo di legge sul **Servizio di sostegno pedagogico** e sulle **Unità scolastiche differenziate (artt. 37 e 38)**. L'attribuzione ai Comuni della facoltà di dotarsi di risorse aggiuntive si presta a generare potenziali derive in termini di equità, a causa della differente forza finanziaria e/o sensibilità delle autorità di nomina che potrebbe portare ad avere delle scuole a più velocità. In merito alle USD si ritiene inoltre affrettato inserire nella Legge un progetto che nella realtà dei fatti è ancora in via di

sviluppo. Sarebbe invece più opportuno inserire nella legge un'interpretazione più ampia che preveda possibili sviluppi futuri di questo dispositivo, considerando anche i cambiamenti che saranno introdotti dal progetto *Ripensare l'inclusione*.

In aggiunta alle precedenti considerazioni, riferendosi agli artt. 39, 40 e 42 molti tra i/le consultati/e ritengono che la gestione delle **refezioni** – per la scuola elementare – e più in generale dei **momenti extra scolastici** – dopo scuola e scuola dell'infanzia a orario continuato – rientrino nell'ambito della socialità e del sostegno alle famiglie e non direttamente in quello scolastico. Alcuni/e rispondenti ritengono che andrebbe lasciata la facoltà ai singoli Comuni, in base alle proprie capacità finanziarie, organizzative e logistiche, di offrire servizi o prestazioni extrascolastiche. A proposito invece della refezione nella scuola dell'infanzia, viene segnalato che le modalità di gestione della pausa meridiana dei/delle docenti sono attualmente oggetto di sperimentazione.

Su alcuni temi è stata invece riscontrata una spaccatura tra le opinioni dei quadri scolastici SeSCo (direttori/trici, ispettori/trici e aggiunti/e) e delle autorità comunali. Riguardo al concetto di **istituto minimo** (art. 3) emerge una maggioranza di adesioni tra i quadri scolastici, mentre tra le autorità comunali sembra esserci una spaccatura con una leggera tendenza verso il rifiuto, anche se l'Associazione comuni ticinesi, nella propria presa di posizione, si dice favorevole al principio. I contrari temono un maggiore aggravio finanziario a carico dei Comuni nonché una perdita di autonomia. Riguardo invece ai principi di **accreditamento e di controllo della qualità** (art. 3), la necessità che il sistema scolastico garantisca una certa qualità è un principio condiviso e ritenuto pertinente dalla maggioranza dei quadri scolastici, mentre appare come elemento critico per le autorità comunali. Le perplessità e gli interrogativi si concentrano sui criteri d'applicazione dell'accreditamento. Oltre a questo, i/le rispondenti ritengono difficile esprimersi sul principio senza conoscere né le modalità e i parametri di valutazione che saranno utilizzati nella procedura, né le eventuali conseguenze in caso di mancato accreditamento. Da parte loro, i quadri scolastici chiedono unanimemente che il controllo della qualità sia esplicitamente riferito anche alla dimensione pedagogico-didattica (e non solo alla dimensione organizzativa).

Un altro tema rigettato dalle autorità comunali, ma accettato dai quadri scolastici, è quello relativo alle **infrastrutture** (art. 5). I contrari ritengono che la messa a disposizione di spazi comunali non debba essere vincolata dalla legge cantonale; oltre a questo, si ritiene che la proposta rischia di gravare ulteriormente sulle finanze comunali.

Gli articoli relativi alla **durata** (art. 22) e al **percorso scolastico** (art. 25) vengono approvati dalle autorità comunali, ma rigettati dai quadri scolastici che li ritengono troppo restrittivi. In riferimento al primo, alla luce delle problematiche relative alla scuola dell'infanzia e delle riflessioni attualmente in corso si ritiene più opportuno utilizzare una formulazione maggiormente aperta, evitando di parlare di classi e di età, ma citando unicamente tre livelli di organizzazione. Per quanto riguarda invece il percorso scolastico, la formulazione dell'articolo è ritenuta fuorviante e non attuale. Oltre a non menzionare il concetto di rallentamento vengono richieste maggiori specifiche al testo del cpv.2, in particolare rispetto all'espressione "*competenze significativamente più elevate*". Più in generale si ritiene che l'attuale modalità organizzativa relativa all'esame e all'autorizzazione di allievi/e da inserire o reinserire nel percorso scolastico non necessiterebbe modifiche.

In sintesi, a fronte di molti articoli accettati dai/dalle rispondenti, gli elementi di novità principali introdotti dal testo di legge sono respinti dai/dalle consultati/e (servizio di sostegno pedagogico e unità scolastiche differenziate) oppure indicano una chiara frattura tra pubblici diversi (come nel caso dell'istituto minimo).

4.3 Scuola media

Le novità o modifiche introdotte dal nuovo testo di legge per il settore della scuola media sono meno numerose rispetto a quanto avviene per le scuole comunali. Attraverso i canali della consultazione si sono espressi nella stragrande maggioranza gli attori scolastici della scuola media e del post-obbligo.

I Comuni, in alcune prese di posizione, si sono focalizzati sulla proposta di introdurre una dimensione minima per gli istituti di scuola media.

Le proposte del nuovo testo di legge riguardanti il **percorso scolastico**, la **licenza per privatisti** e l'**orario scolastico degli/delle allievi/e** (artt. 51, 55, 57) sono generalmente accolte (pur con osservazioni puntuali). L'introduzione di un **numero minimo di allievi/e per istituto** (art. 46) di scuola media è accolta dai/dalle rispondenti, anche se l'opinione espressa dai quadri scolastici si divide equamente tra i 'sì' e i 'no'. I commenti al questionario e le prese di posizione mettono infatti in luce una serie di condizioni alle quali il consenso è vincolato (fissazione oltre al numero minimo di un numero massimo, utilizzo del numero di sezioni e non di allievi/e come parametro di riferimento, introduzione di un margine di flessibilità, ecc.). Certi/e rispondenti, tra cui alcuni Comuni, segnalano il rischio che l'introduzione di una dimensione minima penalizzi le zone periferiche.

Le disposizioni previste dal nuovo testo di legge circa gli **adattamenti del curriculum scolastico** (art. 60) dividono a metà i/le consultati/e e indicano una divergenza tra le opinioni degli/le esperti/e della scuola dell'obbligo e le opinioni dei quadri scolastici: chi rifiuta il nuovo articolo – quadri scolastici – rileva un problema concettuale legato alla definizione dei destinatari dei progetti educativi personalizzati e una scarsa aderenza alle attuali prassi e procedure.

I diversi canali della consultazione hanno fatto emergere un marcato e generalizzato rifiuto rispetto alle proposte formulate negli artt. 52 e 54. L'introduzione di un **profilo dell'allievo/a in uscita** dalla scuola media, l'inserimento del testo di legge delle **forme didattiche previste per l'insegnamento** e la menzione di **orientatori e orientamento** riferiti al primo biennio sono novità valutate negativamente dalla maggioranza dei/delle rispondenti. Unica eccezione è rappresentata dal parere che accoglie positivamente un'estensione delle attività di orientamento al primo biennio della scuola media (settore della formazione professionale).

Le nuove disposizioni previste per la **commissione scolastica** (art. 56) sono rifiutate dalla maggioranza dei quadri (il carattere facoltativo attribuito dalla legge alla commissione è contestato).

Alcuni articoli non inseriti nel questionario sono stati di frequente citati dai/dalle rispondenti (**infrastruttura, doposcuola, piano di studio e metodi di insegnamento**) che hanno espresso riserve circa le modifiche introdotte in questi ambiti dal nuovo testo di legge.

In sintesi, solo una minoranza delle modifiche introdotte dal nuovo testo di legge sono accolte incondizionatamente (o con modifiche che possono essere considerate minori). Gli elementi di novità principali sono invece respinti dai/dalle consultati/e o quantomeno vincolati a una serie di condizioni e/o modifiche significative. Non trascurabili infine le posizioni espresse circa l'assenza nella nuova legge di indicazioni specifiche che riguardino **orientamento e orientatori** così come gli/le **esperti/e della scuola dell'obbligo**.

5. Esiti della consultazione: analisi

5.1 Aspetti generali/trasversali

Sia nei commenti liberi al questionario (osservazioni finali) sia nelle prese di posizione (così come durante il workshop) i/le rispondenti formulano delle considerazioni sul nuovo testo di legge e sulla natura dello stesso (preso quindi nel suo insieme e non rispetto ai singoli articoli) che possono essere considerate generali o trasversali. Le considerazioni generali si raggruppano attorno ad alcuni aspetti ricorrenti.

Viene ad esempio imputata al nuovo testo di legge l'assenza di una visione chiara sulla scuola dell'obbligo (intesa come unità globale) e la capacità di indicarne l'orientamento a medio-lungo termine. Per i/le rispondenti che si esprimono in proposito, il nuovo testo di legge appare come il risultato di un accostamento delle leggi settoriali attuali e non come il prodotto di una riflessione di fondo sulla natura e gli scopi della scuola dell'obbligo.

A proposito dell'operazione di accorpamento delle leggi settoriali esistenti, i/le rispondenti che hanno formulato considerazioni generali riscontrano frequenti imprecisioni nel nuovo testo di legge sia da un punto di vista terminologico/concettuale sia in riferimento a disposizioni, procedure o attori. In altre parole, alcune delle modifiche introdotte dalla legge presentano errori (ad esempio il riferimento al "Piano di studio della scuola dell'infanzia" o al "Piano di studio della scuola elementare") o non appaiono aggiornate rispetto alle prassi correnti (ad esempio l'assenza di riferimenti espliciti al *Piano di studio della scuola dell'obbligo ticinese* o ai docenti della differenziazione curricolare).

Alcuni/e rispondenti rilevano poi che l'adozione del nuovo testo di legge interviene in parallelo ad alcuni importanti progetti di innovazione scolastica – e non – che sono *in itinere*. Sono in particolare citati *Ripensare l'inclusione* e il superamento dei corsi A e B, ai quali si aggiunge – per l'ambito comunale – *Ticino 2020*, la sperimentazione relativa alla pausa meridiana o, ancora, l'avvio di una riflessione globale sul settore della scuola dell'infanzia. I molti/e rispondenti che si esprimono in proposito ritengono poco ragionevole adottare il nuovo testo di legge senza disporre di maggiori certezze circa l'esito dei progetti citati.

Sul piano della tecnica legislativa, trasversalmente, è frequentemente osservato dai/dalle rispondenti che il nuovo testo di legge è eccessivamente dettagliato in molte delle sue formulazioni. I/le rispondenti che esprimono questo parere ritengono che una legge delle scuole dell'obbligo debba sancire i principi demandando le norme di dettaglio ai regolamenti dei diversi settori scolastici.

A margine delle considerazioni appena esposte, tra i commenti di natura generale, alcuni/e rispondenti osservano l'anomalia procedurale che ha visto il licenziamento del messaggio governativo precedere l'apertura della consultazione.

Nelle considerazioni finali del questionario espresse dai Comuni è frequente il richiamo al tema dell'autonomia, sia rispetto alla suddivisione di compiti e oneri tra Cantone e Comuni sia in termini di equità. Il timore che le disposizioni introdotte dal nuovo testo di legge generino disparità territoriali e una scuola comunale 'a due velocità' è espresso da molte autorità di nomina. Molti tra i/le rispondenti ritengono quindi necessario rivedere la ripartizione tra competenze cantonali e comunali (la strada indicata dal nuovo testo di legge tuttavia non è soddisfacente). Molti/e rispondenti comunali pongono inoltre interrogativi circa le competenze attribuite dal progetto di legge in materia di servizi extrascolastici, trasporti ed edilizia.

Dopo aver passato in rassegna gli aspetti generali relativi alla nuova legge, i prossimi capitoli si concentreranno sugli articoli relativi alle scuole comunali e alle scuole medie, riportando le considerazioni emerse attraverso le diverse modalità di consultazione.

5.2 Aspetti relativi alle scuole comunali

Art. 3 Istituti scolastici e accreditamento

¹I municipi costituiscono gli istituti scolastici comunali, comprendenti scuola dell'infanzia e scuola elementare. Gli istituti scolastici comunali necessitano dell'accreditamento cantonale.

²L'accreditamento viene concesso dal Consiglio di Stato su proposta del Dipartimento competente qualora siano adempiuti i criteri inerenti alla dimensione minima giusta l'articolo 4, alla conformità dell'infrastruttura giusta l'articolo 5 e ai requisiti del personale giusta l'articolo 17.

³Il regolamento definisce la procedura di accreditamento, il sistema di verifica del mantenimento dei criteri costitutivi nel tempo, la procedura d'intervento in caso di mancata ottemperanza e la procedura di revoca; esso può prevedere l'adozione di sistemi di controllo della qualità.

⁴Gli istituti scolastici comunali instaurano legami con il contesto locale e sviluppano la sensibilità degli allievi verso i problemi della comunità e delle istituzioni comunali e regionali.



L'art.3 è la nuova base legale inerente alla costituzione degli istituti scolastici, di competenza dei municipi. La norma riprende, ampliandolo, l'art.40 LSISE, introducendo nei cpv. 1-3 il concetto di istituto scolastico minimo, che comprende sia le sezioni di scuola dell'infanzia che quelle di scuola elementare. Il concetto di istituto scolastico minimo, che fa riferimento a criteri inerenti alla dimensione minima (numero di sezioni, numero di allievi, popolazione di riferimento), alla conformità dell'infrastruttura e ai requisiti del personale, è connesso con il nuovo sistema di accreditamento cantonale, mediante il quale il Cantone vigila sulla qualità delle prestazioni offerte dalle scuole comunali, se del caso prevedendo l'adozione di un sistema di controllo della qualità. Il cpv.4 riprende in sostanza l'art.2 LSISE, in particolare quanto al principio dei legami necessari tra istituto scolastico e il contesto locale. L'art.3 della LSO implica la modifica dell'art. 24 cpv.5 e 6 della Legge della scuola (LSC). La nuova formulazione dell'art.24 LSC è riportata a p. 57 del Messaggio n. 8269.

Concetto di istituto minimo

		No	Non di mia competenza	Sì	Totale
Autorità comunale	Conteggio	21	1	20	42
	%	50.0%	2.4%	47.6%	100.0%
Esperta/o cantonale della scuola dell'obbligo	Conteggio	1	7	9	17
	%	5.9%	41.2% ²	52.9%	100.0%
Quadro scolastico SeSCo	Conteggio	5	3	42	50
	%	10.0%	6.0%	84.0%	100.0%
Totale	Conteggio	27	11	71	109
	%	24.8%	10.1%	65.1%	100.0%

Riguardo al concetto di **istituto minimo** vi sono visioni contrastanti tra le autorità comunali e i quadri scolastici. Considerando i dati del questionario, emerge una maggioranza di adesioni tra i quadri scolastici (84%), mentre tra le autorità comunali si dividono pressoché equamente tra chi accetta e chi rigetta, anche se l'Associazione comuni ticinesi, nella propria presa di posizione, si dice favorevole al principio. Tra le perplessità maggiormente evocate vi sono le potenziali difficoltà nell'attuare il principio di istituto minimo per le realtà periferiche e di valle dove la vastità del territorio poco si concilia con la creazione di un unico polo e le esporrebbe ad un potenziale rischio di perdita d'identità. In

² Nel questionario i/le rispondenti hanno avuto la possibilità di segnalare le domande che non ritenevano di loro competenza, evitando così di posizionarsi in maniera favorevole o contraria. In alcuni casi, soprattutto tra gli/le esperti/e cantonali della scuola dell'obbligo, le percentuali relative alla risposta 'non di mia competenza' sono relativamente elevate: si rende pertanto attento il lettore all'importanza di leggere e interpretare i tassi di risposta considerando questa informazione, che nelle tabelle è segnalata con il colore azzurro.

aggiunta a questo aspetto c'è il timore che la creazione di istituti minimi, oltre a gravare i comuni di maggiori oneri finanziari, amministrativi e organizzativi, non porti necessariamente alla creazione di comunità di apprendimento più efficaci.

Alcuni commenti, soprattutto da parte di autorità di nomina, chiedono se l'accorpamento amministrativo di alcuni istituti scolastici con una direzione condivisa (come già avviene in alcuni contesti) potrebbe essere una soluzione compatibile con la legge, oppure se per ogni istituto minimo occorrerà avere un direttore a tempo pieno.

Nella presa di posizione del collegio degli/delle ispettori/trici emerge la necessità, affinché vi sia un'applicazione efficace del principio, di dettagliare già all'interno del testo di legge alcuni elementi relativi all'istituto minimo, come ad esempio il concetto di dotazione minima (personale amministrativo, e collaboratori d'istituto).

Art. 3 Principio dell'accreditamento e del controllo della qualità

		No	Non di mia competenza	Sì	Totale
Autorità comunale	Conteggio	29	1	12	42
	%	69.0%	2.4%	28.6%	100.0%
Esperta/o cantonale della scuola dell'obbligo	Conteggio	1	6	10	17
	%	5.9%	35.3%	58.8%	100.0%
Quadro scolastico SeSCo	Conteggio	22	1	27	50
	%	44.0%	2.0%	54.0%	100.0%
Totale	Conteggio	52	8	49	109
	%	47.7%	7.3%	45.0%	100.0%

		No	Non di mia competenza	Sì	Totale
Autorità comunale	Conteggio	23	2	17	42
	%	54.8%	4.8%	40.5%	100.0%
Esperta/o cantonale della scuola dell'obbligo	Conteggio	2	5	10	17
	%	11.8%	29.4%	58.8%	100.0%
Quadro scolastico SeSCo	Conteggio	21	1	28	50
	%	42.0%	2.0%	56.0%	100.0%
Totale	Conteggio	46	8	55	109
	%	42.2%	7.3%	50.5%	100.0%

Analizzando le argomentazioni (sia nelle domande aperte del questionario, che nelle prese di posizione e nel workshop) la necessità che il sistema scolastico garantisca una certa qualità è un principio condiviso e ritenuto pertinente. Tuttavia, dal questionario i principi **dell'accreditamento e del controllo della qualità** appaiono come elementi critici per il 69%, rispettivamente il 54,8%, delle autorità comunali. Le perplessità e gli interrogativi si concentrano perlopiù sui criteri d'applicazione dell'accreditamento. Un numero importante di rispondenti ritiene infatti difficile potersi esprimere sul principio, senza conoscere né le modalità né i parametri di valutazione che saranno utilizzati nella procedura di accreditamento, né tantomeno le eventuali conseguenze in caso di mancato accreditamento.

Emerge, soprattutto da parte degli/le ispettori/trici e dei/delle direttori/trici, la necessità che l'accreditamento sia chiaramente basato su elementi di tipo organizzativo-amministrativo (struttura, infrastruttura, personale, ecc.), ma anche pedagogico-didattico (formazione continua dei docenti, grado di inclusione, innovazioni, ecc.) che nella proposta non sono però considerati.

In merito al controllo della qualità vi è il timore di un aggravio burocratico per le direzioni e per i Comuni, per questo motivo per alcuni/e rispondenti il controllo dovrebbe essere concordato/coordinato con l'autorità comunale, facendo in modo che non si vadano a favorire i Comuni con maggiore possibilità finanziaria e con maggiore sensibilità verso l'educazione scolastica, a scapito di altri con meno risorse, rischiando quindi di creare istituti di serie A e istituti di serie B.

Anche il termine "accreditamento" potrebbe secondo alcuni/e rispondenti essere fuorviante, in quanto il concetto porta con sé la possibilità di revoca della licenza di esercizio, che è impossibile per una scuola pubblica. Oltre a questo, l'accreditamento non è una scelta soggettiva, ma un obbligo in quanto il Comune non può scegliere di non accreditarsi: sarebbe dunque più opportuno utilizzare un altro termine. Nella loro presa di posizione, anche gli/le ispettori/trici concordano sulla necessità di approfondimento relativa alle procedure di accreditamento, menzionando soprattutto l'esigenza di una chiara distinzione dei ruoli e dei compiti dirigenziali tra Cantone e Comuni, come anche sull'effettiva applicabilità di questo concetto in ambito scolastico, in un'ottica di crescita e miglioramento continuo.

Art. 4 Dimensione minima [NUOVO]

¹Gli istituti scolastici comunali hanno una dimensione minima che prevede il rispetto di almeno due delle seguenti condizioni:

a) disporre di almeno 7 sezioni;

b) essere frequentati da almeno 150 allievi;

c) avere una popolazione generale di riferimento di almeno 2'500 abitanti.

²Il rispetto di queste condizioni deve essere ragionevolmente garantito nel tempo. Se ciò non fosse il caso il Consiglio di Stato invita il Comune a prevedere un accorpamento con istituti scolastici vicini definendo condizioni per il mantenimento dell'accreditamento.



L'art.4 definisce i criteri quantitativi che vanno rispettati per ottenere l'accreditamento da parte del Cantone. I nuovi criteri, voluti per stimolare la nascita di istituti che possano essere comunità di apprendimento funzionanti e frutto di un consenso tra i rappresentanti del Cantone e dei comuni nel quadro del progetto "Ticino 2020", consentono agli istituti di continuare ad essere organizzati logisticamente sulla base di sedi diffuse, ma ad ogni istituto corrisponderà una direzione, un corpo insegnante, una comunità di genitori e allievi e un territorio di riferimento.

		No	Non di mia competenza	Sì	Totale
Autorità comunale	Conteggio	22	1	19	42
	%	52.4%	2.4%	45.2%	100.0%
Esperta/o cantonale della scuola dell'obbligo	Conteggio	0	8	9	17
	%	0.0%	47.1%	52.9%	100.0%
Quadro scolastico SeSCo	Conteggio	10	4	36	50
	%	20.0%	8.0%	72.0%	100.0%
Totale	Conteggio	32	13	64	109
	%	29.4%	11.9%	58.7%	100.0%

Riguardo alla dimensione minima vi è un'adesione generale al principio da parte dei quadri scolastici comunali (72%) e degli/delle esperti/e (53%). Le autorità comunali sono invece più scettiche (52,4% di contrari): le perplessità sono simili a quelle espresse per l'articolo precedente e si riferiscono soprattutto alle modalità organizzative; in particolare rispetto alla possibilità di disporre di una direzione congiunta, alla dotazione di personale amministrativo, e la definizione di compiti e ruoli di ogni figura professionale, sia nella dirigenza che nell'amministrazione, ecc.).

Art. 5 Infrastruttura [art. 41-42-43a-44 LSISE]

¹ *Comuni mettono a disposizione degli istituti scolastici comunali edifici, locali, strutture esterne, arredamento e materiali didattici necessari.*

² *In materia di edilizia scolastica i servizi cantonali assicurano la loro consulenza ai comuni che ne fanno richiesta.*

³ *In caso di necessità il Consiglio di Stato può ordinare ai comuni la costruzione di edifici scolastici, la loro ristrutturazione, il loro ampliamento o interventi di miglioria quali condizioni per il mantenimento dell'accreditamento.*

⁴ *Municipi e le direzioni degli istituti comunali mettono a disposizione della scuola speciale le aule necessarie per organizzare le scolarizzazioni di allievi in classi ad effettivo ridotto e collaborano con il Dipartimento nella sistemazione logistica dei servizi specialistici.*



L'art.5, dedicato all'infrastruttura, riprende in sostanza gli articoli 41-44 LSISE, esplicitando al cpv.4 la necessità oggi implicita all' art.42 LSISE di mettere a disposizione delle scuole speciali le aule per l'organizzazione delle classi a effettivo ridotto.

		No	Non di mia competenza	Sì	Totale
Autorità comunale	Conteggio	25	1	16	42
	%	59.5%	2.4%	38.1%	100.0%
Esperta/o cantonale della scuola dell'obbligo	Conteggio	1	6	10	17
	%	5.9%	35.3%	58.8%	100.0%
Quadro scolastico SeSCo	Conteggio	19	0	31	50
	%	38.0%	0.0%	62.0%	100.0%
Totale	Conteggio	45	7	57	109
	%	41.3%	6.4%	52.3%	100.0%

Il tema relativo alle infrastrutture è ritenuto critico soprattutto dalle autorità di nomina: il 59,5% dei/delle rispondenti si dichiara infatti contrario alla formulazione del nuovo articolo. Tra i quadri scolastici (58.8%) e gli/le esperti/e (62%) la maggioranza sostiene invece la proposta. I contrari ritengono che la messa a disposizione di spazi comunali non debba essere vincolata dalla legge cantonale poiché andrebbe ad intaccare, limitandola, l'autonomia comunale. Inoltre, considerano che la proposta rischia di gravare ulteriormente sulle finanze comunali.

Viene proposta infine, a diverse riprese, la riformulazione del cpv. 4 inserendo una dicitura meno prescrittiva: "I municipi e le direzioni degli istituti comunali *collaborano* con le autorità cantonali nella messa a disposizione della scuola speciale le aule necessarie per organizzare le scolarizzazioni di allievi in classi ad effettivo ridotto".

Art. 6 Garanzia di frequenza [45-46 LSISE]

¹ *I municipi garantiscono a tutti gli allievi domiciliati o residenti nel Comune la possibilità di frequentare la scuola dell'infanzia, riservate le particolarità ad essa specifiche, e la scuola elementare.*

² *Quando gli allievi sono poco numerosi e non consentono l'istituzione di sezioni di scuola dell'infanzia o elementare, i municipi interessati devono attivarsi affinché essi vengano ammessi nella corrispondente scuola di un istituto vicino; in tal caso fra i comuni coinvolti è stipulata una convenzione e nei casi controversi la decisione spetta al Dipartimento.*



L'art.6 riprende e accorpa al cpv.1 l'articolo 45 LSISE e al cpv.2 l'art.46 LSISE, proponendo una formulazione diversa.

		No	Non di mia competenza	Sì	Totale
Autorità comunale	Conteggio	8	1	33	42
	%	19.0%	2.4%	78.6%	100.0%
Esperta/o cantonale della scuola dell'obbligo	Conteggio	0	5	12	17
	%	0.0%	29.4%	70.6%	100.0%
Quadro scolastico SeSCo	Conteggio	5	0	45	50
	%	10.0%	0.0%	90.0%	100.0%
Totale	Conteggio	13	6	90	109
	%	11.9%	5.5%	82.6%	100.0%

Vi è una generale adesione a questo articolo (82,6%) dove le posizioni di autorità di nomina, quadri scolastici ed esperte/i si allineano. Alcuni/e rispondenti, perlopiù le autorità di nomina, ritengono incongruente che a fronte dell'introduzione del concetto di istituto minimo la legge contempli la possibilità di spostare allievi/e tra Comuni a causa della mancanza di allievi/e. Emerge inoltre la necessità di un chiarimento sulla terminologia "particolarità specifiche" indicate nel cpv. 1. Infine, una presa di posizione comunale segnala e suggerisce lo stralcio del termine *domicilio* poiché possibile fonte di confusione: nella scolarizzazione è il concetto di *residenza* a fare stato.


Art. 7 Luogo di frequenza [20-47-48 LSISE]

¹Gli allievi delle scuole dell'infanzia e elementari pubbliche sono tenuti a frequentare l'istituto del loro Comune di residenza.

²I comuni hanno la facoltà, per giustificati motivi, di accogliere nei propri istituti allievi residenti in altri comuni o di garantire la frequenza dei propri allievi presso istituti di altri comuni.

³Nei casi di cui al capoverso 2 il trasferimento deve essere autorizzato dal Comune di residenza, dagli ispettorati interessati e dal Comune di accoglienza. Il Comune di residenza è tenuto a rimborsare al Comune di accoglienza le spese di scolarizzazione e ad assumersi le spese di trasporto.

⁴Gli allievi che per giustificati motivi risiedono in comuni diversi da quello in cui sono domiciliati hanno il diritto di frequentare gratuitamente la scuola dell'infanzia e la scuola elementare del Comune di residenza. In questo caso il Comune di domicilio è tenuto a rimborsare le spese di scolarizzazione al Comune di residenza.


	In questo articolo sono accorpati gli articoli 47 e 48 LSISE. Più nel dettaglio, i capoversi 1 e 2 riprendono i capoversi 1 e 2 dell'art.47 LSISE. Il cpv.3 riprende l'art. 47 cpv.3-4 LSISE, unendolo con l'art.20 cpv.1 LSISE. Infine, il cpv.4 riprende l'art. 48 cpv.1-2 LSISE. Si segnala l'omissione del cpv.3 dell'art. 48 LSISE. Rispetto alle spese di scolarizzazione e di trasporto, l'art.20 LSISE prevede che queste siano prese a carico dei comuni che autorizzano frequenze in altri comuni solo in assenza di una scuola dell'infanzia nel proprio comune o in assenza di posti sufficienti. Con la nuova formulazione si apre la possibilità di accogliere allievi residenti in altri comuni o garantire la frequenza dei propri allievi presso istituti di altri comuni più in generale per "giustificati motivi". Il trasferimento deve essere autorizzato e le spese sono prese a carico dal Comune di residenza.
---	--

		No	Non di mia competenza	Sì	Totale
Autorità comunale	Conteggio	31	1	10	42
	%	73.8%	2.4%	23.8%	100.0%
Esperta/o cantonale della scuola dell'obbligo	Conteggio	2	6	9	17
	%	11.8%	35.3%	52.9%	100.0%
Quadro scolastico SeSCo	Conteggio	27	1	22	50
	%	54.0%	2.0%	44.0%	100.0%
Totale	Conteggio	60	8	41	109
	%	55.0%	7.3%	37.6%	100.0%

L'art. 7 viene globalmente rigettato dai/dalle rispondenti al questionario (55%) e in particolare dalle autorità comunali (73,8%). Le maggiori perplessità ruotano attorno alle spese di trasporto (cpv. 3). Non è infatti chiaro se queste ultime debbano essere prese a carico unicamente laddove viene attivata una convenzione fra Comuni per la scolarizzazione, oppure se sia applicabile anche alla "pratica" della scolarizzazione fuori comune richiesta dalla famiglia per esigenze personali. Se la scelta di modificare il luogo di frequenza è dettata da bisogni unicamente famigliari, secondo numerosi/e rispondenti i costi dovrebbero essere assunti dalla famiglia stessa. Il rimborso verrebbe quindi accolto solo nel caso in cui il Comune non disponga delle possibilità di accogliere gli allievi/e residenti nel proprio Comune. Oltre a questo, in riferimento al cpv. 4 occorre definire quali siano i "giustificati motivi" citati.

Art. 8 Sezioni con doppio docente [NUOVO]

I municipi possono affidare sezioni di scuola dell'infanzia e di scuola elementare a due docenti contitolari nei limiti fissati dal regolamento.

	L'art.8 inserisce un concetto esplicitato dal Regolamento delle scuole comunali (art.40), ma attualmente non contemplato nella LSISE, demandando al regolamento eventuali restrizioni ai municipi quanto all'uso della doppia docenza.
---	--

		No	Non di mia competenza	Sì	Totale
Autorità comunale	Conteggio	8	3	31	42
	%	19.0%	7.1%	73.8%	100.0%
Esperta/o cantonale della scuola dell'obbligo	Conteggio	1	6	10	17
	%	5.9%	35.3%	58.8%	100.0%
Quadro scolastico SeSCo	Conteggio	13	0	37	50
	%	26.0%	0.0%	74.0%	100.0%
Totale	Conteggio	22	9	78	109
	%	20.2%	8.3%	71.6%	100.0%


L'articolo è approvato a maggioranza (71.6%).

Art. 13 Compiti dei municipi [51 LSISE]

¹I municipi, oltre a svolgere i compiti stabiliti dalla presente legge, collaborano con gli organi scolastici cantonali mediante la vigilanza di loro competenza sulle scuole dell'infanzia ed elementari e nella promozione di iniziative intese al loro miglioramento.

²I municipi vigilano in particolare:

- a) sulla frequenza degli allievi;
- b) sul rispetto degli orari scolastici;
- c) sulla buona conservazione di immobili, arredi, materiali e spazi a disposizione della scuola;
- d) sui servizi scolastici;
- e) sull'igiene e sulla pulizia dei locali;
- f) sulle condizioni di accesso alle sedi scolastiche.

	L'art.13 riprende l'art.51 LSISE. Viene modificata la formulazione del cpv.2, lettera d), riferendosi al concetto di 'servizi scolastici' al posto di 'refezioni e trasporti'.
---	--

		No	Non di mia competenza	Sì	Totale
Autorità comunale	Conteggio	6	0	36	42
	%	14.3%	0.0%	85.7%	100.0%
Esperta/o cantonale della scuola dell'obbligo	Conteggio	0	7	10	17
	%	0.0%	41.2%	58.8%	100.0%
Quadro scolastico SeSCo	Conteggio	3	1	46	50
	%	6.0%	2.0%	92.0%	100.0%
Totale	Conteggio	9	8	92	109
	%	8.3%	7.3%	84.4%	100.0%

L'articolo è approvato a maggioranza (84.4%).

Art. 14 Commissione scolastica [52 LSISE]

¹Per lo svolgimento dei compiti stabiliti dall'articolo 13 i municipi possono avvalersi di una commissione scolastica.

²La commissione scolastica si compone di persone qualificate, scelte anche al di fuori del Comune.

³I membri della direzione di istituto, i docenti e le persone ad essi legate da vincoli di parentela indicati dalla legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) non possono far parte della commissione scolastica. La partecipazione dei membri della direzione di istituto e dei docenti alle riunioni può aver luogo, su invito o richiesta, a titolo consultivo.

⁴Oltre a quanto stabilito dall'articolo 13, la commissione scolastica, se istituita, può essere chiamata ad esaminare preliminarmente eventuali regolamenti scolastici.



L'art.14 riprende l'art.52 LSISE. Il cpv.4 non contempla più la possibilità per l'eventuale commissione scolastica comunale di esprimere preavvisi per l'assunzione dei docenti e del personale di direzione (art.52, cpv.4 LSISE).

		No	Non di mia competenza	Sì	Totale
Autorità comunale	Conteggio	14	0	28	42
	%	33.3%	0.0%	66.7%	100.0%
Esperta/o cantonale della scuola dell'obbligo	Conteggio	1	9	7	17
	%	5.9%	52.9%	41.2%	100.0%
Quadro scolastico SeSCo	Conteggio	11	1	38	50
	%	22.0%	2.0%	76.0%	100.0%
Totale	Conteggio	26	10	73	109
	%	23.9%	9.2%	67.0%	100.0%

L'articolo è approvato a maggioranza (67%).

Art. 16 Direzione di istituto [54 LSISE]

¹I compiti del direttore e del vicedirettore sono stabiliti dalla legge della scuola del 1° febbraio 1990 e dal relativo regolamento.

²Il municipio ha la facoltà di assegnare loro altri compiti purché non pregiudichino quelli di cui al capoverso 1.

³I direttori partecipano alle commissioni circondariali e si riuniscono regolarmente in collegio (conferenza cantonale dei direttori degli istituti comunali) per l'esame di questioni di ordine pedagogico e organizzativo.



L'art.16 riprende con alcune modifiche l'art.54 LSISE. L'art.54 LSISE non tiene conto di alcuni cambiamenti nel personale di direzione. Sono infatti aumentate le figure di vice direttore e direttore aggiunto. Essi, attualmente, partecipano anche alle Commissioni circondariali così come alla Conferenza cantonale dei direttori degli istituti comunali.


		No	Non di mia competenza	Si	Totale
Autorità comunale	Conteggio	7	2	33	42
	%	16.7%	4.8%	78.6%	100.0%
Esperta/o cantonale della scuola dell'obbligo	Conteggio	0	8	9	17
	%	0.0%	47.1%	52.9%	100.0%
Quadro scolastico SeSCo	Conteggio	19	0	31	50
	%	38.0%	0.0%	62.0%	100.0%
Totale	Conteggio	26	10	73	109
	%	23.9%	9.2%	67.0%	100.0%

Globalmente l'articolo viene approvato (67%), anche se i quadri scolastici esprimono alcune perplessità (con il 38% che si esprime negativamente). Per loro l'organizzazione attuale sembrerebbe essere funzionale: i vicedirettori/trici o gli/le aggiunti/e partecipano già ora alle commissioni circondariali e alla Conferenza dei direttori/trici degli istituti comunali (CDD) se necessario o in sostituzione del direttore. Ci si domanda quindi, vista la funzionalità dell'assetto attuale, quali siano i motivi per cui si debba rinunciare alla loro presenza.

Art. 17 Requisiti del personale scolastico [NUOVO]

¹ I requisiti del direttore, del vicedirettore e dei docenti sono stabiliti dal regolamento.

² Il rispetto dei requisiti per tutto il personale è condizione per il mantenimento dell'accreditamento.

	L'art.17 introduce il principio secondo cui docenti, direttori e vicedirettori sottostanno a requisiti che saranno definiti nel regolamento. Il rispetto di questi requisiti è importante per garantire la qualità dell'insegnamento ed è una delle condizioni chiave per il mantenimento dell'accreditamento degli istituti.
---	---

		No	Non di mia competenza	Si	Totale
Autorità comunale	Conteggio	14	1	27	42
	%	33.3%	2.4%	64.3%	100.0%
Esperta/o cantonale della scuola dell'obbligo	Conteggio	2	4	11	17
	%	11.8%	23.5%	64.7%	100.0%
Quadro scolastico SeSCo	Conteggio	15	0	35	50
	%	30.0%	0.0%	70.0%	100.0%
Totale	Conteggio	31	5	73	109
	%	28.4%	4.6%	67.0%	100.0%

L'articolo è accolto favorevolmente da tutti i gruppi consultati (67%). Tuttavia, secondo alcuni/e rispondenti, per potersi esprimere chiaramente a favore del cambiamento sarebbe auspicabile conoscere quali siano i requisiti richiesti per le funzioni di direttore e vicedirettore così come vengono intesi dal Cantone. Alcuni/e rispondenti osservano a questo proposito che attualmente sono i Comuni a definire i requisiti per l'assunzione di direttori/trici, vicedirettori/trici e aggiunti/e. Si teme inoltre che nel caso in cui venissero indicati dei requisiti troppo elevati non si troverebbero più persone disposte a ricoprire ruoli dirigenziali (già allo stato attuale la situazione è piuttosto delicata). Oltre a questo, viene segnalata un'ambiguità nella formulazione "tutto il personale": sarebbe opportuno esplicitare a chi ci si riferisce.

Art. 18 Nomina e incarico [10 – 11 LSISE]

¹La nomina ha luogo con un grado d'occupazione:

- a) del 100% per i docenti titolari;
- b) del 50% per i docenti contitolari;
- c) tra il 50% e il 100% per i vicedirettori e i docenti di materie speciali;
- d) del 100% per i direttori. In caso di direzione di istituto secondo l'articolo 27 capoverso 2 lettere b) e c) LSc, l'ispettorato può autorizzare una riduzione massima del 20%.

²L'atto di nomina del direttore, del vicedirettore e del docente è redatto dal municipio ed è ratificato dall'ispettorato.

³L'incarico del docente durante l'anno scolastico è attribuito quando il posto si rende vacante prima del 31 gennaio; dopo tale data si procede alla designazione di un supplente.

⁴Fatti salvi i capoversi 1-3, l'ispettorato può eccezionalmente autorizzare per il periodo massimo di un anno una divisione diversa del tempo di lavoro tra due docenti contitolari.

⁵Le disposizioni inerenti al rapporto d'impiego dei docenti si applicano anche ai direttori e ai vicedirettori ai quali sono attribuiti compiti di insegnamento.

⁶La sede di servizio del personale operante in più istituti convenzionati è stabilita nella convenzione.



Questo articolo riprende gli art. 10-11 LSISE. Viene stabilito che i direttori debbano avere un grado d'occupazione del 100% (cpv.1, lett.d), con possibile riduzione al minimo all'80%. La LSISE prevede invece attualmente che la nomina dei direttori possa aver luogo anche a tempo parziale non inferiore a metà tempo (art.10, cpv.1, lett.d)).

		No	Non di mia competenza	Sì	Totale
Autorità comunale	Conteggio	23	1	18	42
	%	54.8%	2.4%	42.9%	100.0%
Esperta/o cantonale della scuola dell'obbligo	Conteggio	2	7	8	17
	%	11.8%	41.2%	47.1%	100.0%
Quadro scolastico SeSCo	Conteggio	26	2	22	50
	%	52.0%	4.0%	44.0%	100.0%
Totale	Conteggio	51	10	48	109
	%	46.8%	9.2%	44.0%	100.0%

L'articolo 18 è globalmente rigettato seppur di pochi punti percentuale (46.8%) ed è ritenuto problematico sia dalle autorità comunali (54.8%) che dai quadri scolastici (52%). Malgrado il principio secondo cui una direzione debba essere adeguatamente dotata in termini di personale sia condiviso, ci sono alcuni elementi di criticità. In modo piuttosto compatto, sia le autorità di nomina che i quadri scolastici ritengono utile sostituire al cpv. 1 lett. d) la formulazione "direttore" con "direzione" così che il ruolo possa anche essere diviso su più persone, favorendo quindi il lavoro a tempo parziale e la conciliabilità lavoro-famiglia (soprattutto al femminile), senza che vi sia pregiudizio nell'ambito della qualità. Questo potrebbe contrastare almeno in parte la bassa attrattività professionale del ruolo dirigenziale. Secondo alcuni l'articolo dovrebbe inoltre fondarsi su un principio di proporzionalità delle risorse (comprese quelle amministrative) in funzione della dimensione dell'istituto.

Si chiede inoltre la possibilità per i docenti delle materie speciali di prevedere una nomina anche per una percentuale inferiore al 50%.

Infine, dalle diverse prese di posizione emerge in particolare l'opinione secondo cui i Municipi debbano essere autonomi nella gestione dei dirigenti scolastici, in base ai bisogni puntuali del territorio.

Art. 19 Assunzione del personale e norme applicabili [7-8-9 LSISE]


¹La nomina e l'incarico dei docenti, dei direttori e dei vicedirettori degli istituti compete ai municipi e avviene sulla base di un pubblico concorso.


²Al concorso, alla nomina e all'incarico dei docenti è applicabile la legge sull'ordinamento degli impiegati dello

Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD); il testo del bando di concorso deve essere sottoposto per approvazione all'ispettorato, che provvede alla sua pubblicazione o al rinvio al municipio per eventuali modifiche.

³La nomina e l'incarico dei docenti hanno luogo su rapporto dell'ispettorato e preavviso del direttore, la nomina e l'incarico dei direttori e dei vicedirettori hanno luogo su rapporto e preavviso dell'ispettorato.

⁴Le disposizioni riguardanti la procedura e i tempi di trasmissione degli atti di concorso sono stabilite dal regolamento.

 Nella LSISE, all'art.8 , cpv.2, si esplicita il richiamo anche alle disposizioni della Legge organica comunale (LOC) per la nomina e l'incarico dei direttori e dei vicedirettori.

 I cambiamenti proposti agli artt. 16-20 LSO implicano una serie di adattamenti ad alcuni articoli della Legge della scuola. In particolare si tratta dell'art.27 (Direzione degli istituti), dell'art.30 (Direttore e vicedirettore degli istituti comunali), dell'art.31 (Compiti del direttore degli istituti comunali), dell'art.34 (Consiglio di direzione e direzione collegiale) e dell'art.52 (Rapporto d'impiego). Le modifiche agli articoli della LSC sono riportate alle pp. 57-59 del Messaggio 8269.


		No	Non di mia competenza	Sì	Totale
Autorità comunale	Conteggio	11	1	30	42
	%	26.2%	2.4%	71.4%	100.0%
Esperta/o cantonale della scuola dell'obbligo	Conteggio	0	8	9	17
	%	0.0%	47.1%	52.9%	100.0%
Quadro scolastico SeSCo	Conteggio	9	3	38	50
	%	18.0%	6.0%	76.0%	100.0%
Totale	Conteggio	20	12	77	109
	%	18.3%	11.0%	70.6%	100.0%

Si trova d'accordo con gli adattamenti proposti per gli articoli 16-20 della LSC?		No	Non di mia competenza	Sì	Totale
Autorità comunale	Conteggio	13	4	25	42
	%	31.0%	9.5%	59.5%	100.0%
Esperta/o cantonale della scuola dell'obbligo	Conteggio	0	11	6	17
	%	0.0%	64.7%	35.3%	100.0%
Quadro scolastico SeSCo	Conteggio	11	3	36	50
	%	22.0%	6.0%	72.0%	100.0%
Totale	Conteggio	24	18	67	109
	%	22.0%	16.5%	61.5%	100.0%

L'articolo 19 è approvato a maggioranza (70.6%), come anche gli adattamenti degli articoli 16-20 della Legge della scuola (61.5%). Analogamente all'articolo precedente, dalle prese di posizione emerge nuovamente l'opinione secondo cui i Municipi debbano essere autonomi nella gestione dei dirigenti scolastici, in base ai bisogni puntuali del territorio.

Art. 22 Durata [14 LSISE]

La scuola dell'infanzia accoglie gli allievi dai tre ai sei anni di età in tre classi della durata di un anno ciascuna.

 All'art.22 si ripropone il principio dell'art.14 LSISE, secondo cui la scuola dell'infanzia accoglie gli allievi dai 3 ai 6 anni di età. Diversamente dalla legge attuale l'articolo specifica la durata di un anno per ognuna delle tre classi della scuola dell'infanzia.

		No	Non di mia competenza	Sì	Totale
Autorità comunale	Conteggio	13	4	25	42
	%	31.0%	9.5%	59.5%	100.0%
Esperta/o cantonale della scuola dell'obbligo	Conteggio	0	5	12	17
	%	0.0%	29.4%	70.6%	100.0%
Quadro scolastico SeSCo	Conteggio	27	0	23	50
	%	54.0%	0.0%	46.0%	100.0%
Totale	Conteggio	40	9	60	109
	%	36.7%	8.3%	55.0%	100.0%


La formulazione dell'art. 22 viene approvata dalle autorità comunali (59.5%), ma rigettata dai quadri scolastici (54%) che la ritengono troppo restrittiva. Alla luce delle problematiche relative alla scuola dell'infanzia e delle riflessioni attualmente in corso, si ritiene più opportuno utilizzare una formulazione maggiormente aperta, evitando di parlare di classi e di età, ma citando unicamente tre livelli di organizzazione.

Art. 23 Composizione delle sezioni [15-16 LSISE]

¹Le sezioni di scuola dell'infanzia comprendono allievi di diversi livelli di età.

²Esse non possono contare meno di 11 né più di 25 allievi. In casi particolari, su istanza del municipio, il Dipartimento può consentire deroghe a questi limiti.

³I criteri per la definizione del numero delle sezioni per ogni sede sono stabiliti dal regolamento, tenendo particolarmente conto delle caratteristiche socioculturali degli allievi, del contesto socioeconomico e della morfologia territoriale della regione.

	L'art.23 riprende in sostanza gli artt.15-16 LSISE inerenti al principio delle classi eterogenee (comprendenti i tre livelli d'età) e al numero minimo e massimo di allievi, riducendo però il numero minimo di allievi per sezione da 13 (art.16, cpv.1 LSISE) a 11.
---	---

		No	Non di mia competenza	Sì	Totale
Autorità comunale	Conteggio	7	3	32	42
	%	16.7%	7.1%	76.2%	100.0%
Esperta/o cantonale della scuola dell'obbligo	Conteggio	2	6	9	17
	%	11.8%	35.3%	52.9%	100.0%
Quadro scolastico SeSCo	Conteggio	10	0	40	50
	%	20.0%	0.0%	80.0%	100.0%
Totale	Conteggio	19	9	81	109
	%	17.4%	8.3%	74.3%	100.0%

Di principio la maggior parte dei/delle rispondenti (74.3%) si trova d'accordo con l'abbassamento del numero minimo di allievi/e per le sezioni di scuola dell'infanzia da 13 a 11. Tra i contrari troviamo un posizionamento piuttosto bilanciato tra quadri scolastici comunali (20%) e autorità di nomina (16.7%), che segnalano in particolare le seguenti criticità: da un lato è identificato il rischio di creare una scuola "a doppia velocità" poiché si andrebbero ad accentuare le diversità comunali, dove sarebbero in particolare i Comuni con poche o meno risorse finanziarie, di norma periferiche e lontane dai grandi centri, a riscontrare delle difficoltà.

Lo stesso timore di favorire disparità emerge altrettanto nella presa di posizione degli/delle ispettori/trici e dei capigruppo del sostegno pedagogico delle scuole comunali.

Art. 24 Ammissione [18-19-26]

¹Sono ammessi alla scuola dell'infanzia gli allievi residenti nel circondario dell'istituto scolastico che all'apertura della scuola hanno compiuto il terzo anno di età entro il 31 luglio. In deroga a questo termine possono essere ammessi, su richiesta motivata dell'autorità parentale, anche gli allievi che compiono il loro terzo anno d'età entro il 30 settembre.

²Devono essere ammessi alla scuola dell'infanzia gli allievi residenti nel circondario dell'istituto scolastico astretti all'obbligo scolastico in base alla legge della scuola del 1° febbraio 1990.

³L'iscrizione avviene prima dell'inizio dell'anno scolastico.

⁴Eccezioni all'ammissione degli allievi di tre anni sono possibili per giustificati motivi e con il preavviso favorevole del Dipartimento.

⁵Sono ammessi nel corso del primo anno di scuola dell'infanzia già iniziato solo gli allievi di tre anni che già frequentano la scuola in altri istituti; la loro ammissione è subordinata alla disponibilità di posti nelle sezioni già istituite.



L'art.24 raggruppa le indicazioni relative all'ammissione e alla frequenza, alle iscrizioni e alle ammissioni durante l'anno scolastico, così come all'obbligo di frequenza che nel testo LSISE venivano descritte dagli artt.18, 19 e 26.

		No	Non di mia competenza	Sì	Totale
Autorità comunale	Conteggio	18	4	20	42
	%	42.9%	9.5%	47.6%	100.0%
Esperta/o cantonale della scuola dell'obbligo	Conteggio	0	5	12	17
	%	0.0%	29.4%	70.6%	100.0%
Quadro scolastico SeSCo	Conteggio	24	0	26	50
	%	48.0%	0.0%	52.0%	100.0%
Totale	Conteggio	42	9	58	109
	%	38.5%	8.3%	53.2%	100.0%

La maggioranza dei/delle rispondenti si dichiara d'accordo con l'articolo in questione (53.2%), tuttavia, considerando in particolare le risposte delle autorità comunali (47.6%) e dei quadri scolastici SeSCo (52%), ci si rende conto che il margine tra favorevoli e contrari è minimo. Chi si è espresso in maniera contraria segnala diversi punti di criticità: in particolare, al cpv. 1 e cpv. 2, si chiede la modifica da *circondario* in *territorio* poiché i due termini presentano una valenza differente tra scuole comunali e scuole medie e potrebbe dar adito a malintesi. Per questo motivo sarebbe più pertinente parlare di *residenti del comune* anziché *residenti del circondario*.

Oltre a questo aspetto linguistico, viene sottolineata la necessità di esplicitare al cpv. 3 l'importanza di far giungere le iscrizioni entro i termini prestabiliti, in caso contrario potrebbero crearsi delle instabilità soprattutto a livello organizzativo legato alle sezioni e al fabbisogno delle e dei docenti.

Un'importante fetta di rispondenti, equamente ripartiti tra autorità di nomina e quadri scolastici, chiede inoltre di abbandonare la possibilità di deroga citata nel cpv. 1, la quale si ritiene abbia creato e crei tuttora molta confusione e problemi alle direzioni per le previsioni dell'ordinamento scolastico.

Art. 25 Percorso scolastico [20a LSISE, parzialmente NUOVO]

¹Al termine di un anno scolastico gli allievi passano alla classe successiva; il regolamento stabilisce le eccezioni.

²Gli allievi che manifestano competenze significativamente più elevate possono fruire di un'accelerazione del curriculum scolastico nei limiti definiti dal regolamento.

³Gli allievi che per motivi non dipendenti dal profitto scolastico hanno perso uno o più anni nel periodo di frequenza della scuola dell'infanzia obbligatoria possono recuperare gli anni di scuola persi previo esame e autorizzazione dell'ispettorato.

⁴Gli allievi provenienti da scuole private non parificate, da altri cantoni o da altri paesi sono inseriti, previo accertamento delle capacità scolastiche, nella classe designata dall'ispettorato.



Il cpv.3 del presente articolo riprende l'art.20a LSISE. Gli altri capoversi esplicitano il principio del passaggio automatico da una classe all'altra (cpv.1), la possibilità di accelerazione del curriculum scolastico (salto di classe) per gli allievi più capaci (cpv.2) e le modalità di inserimento nelle classi di allievi provenienti da scuole private non parificate, da altri cantoni o da altri paesi.

		No	Non di mia competenza	Sì	Totale
Autorità comunale	Conteggio	15	8	19	42
	%	35.7%	19.0%	45.2%	100.0%
Esperta/o cantonale della scuola dell'obbligo	Conteggio	4	7	6	17
	%	23.5%	41.2%	35.3%	100.0%
Quadro scolastico SeSCo	Conteggio	37	0	13	50
	%	74.0%	0.0%	26.0%	100.0%
Totale	Conteggio	56	15	38	109
	%	51.4%	13.8%	34.9%	100.0%

L'art. 25 genera delle spaccature tra i diversi/e rispondenti. Sebbene sia globalmente rigettato, seppur debolmente (51.4%), l'articolo viene approvato dalla maggior parte delle autorità comunali (45.2%). Tra i quadri scolastici delle scuole comunali la posizione è invece delineata in modo più netto: il 74% non ritiene la formulazione adeguata. Stando alle disposizioni attuali, i quadri scolastici tengono in particolare a sottolineare che l'accelerazione è considerata una misura eccezionale e quindi utilizzata raramente e su necessità. D'altro canto, il testo della nuova legge non tiene conto della misura di rallentamento, altrettanto importante e con un ricorso più frequente rispetto all'accelerazione. Pertanto, considerate diverse imprecisioni e lacune, sia terminologiche che concettuali, l'articolo andrebbe a loro avviso completamente rivisto, tenendo in considerazione anche la Direttiva sui tempi di percorrenza, elaborata a livello istituzionale.

Riguardo ai cpv. 3 e cpv. 4 numerosi/e rispondenti (soprattutto tra i quadri scolastici) ritengono che la competenza relativa al recupero degli anni scolastici e all'inserimento nelle classi degli allievi/e provenienti dalle scuole private non parificate o da altri Cantoni/Paesi nelle classi debba rimanere della direzione scolastica che ha una conoscenza più accurata del proprio contesto scolastico rispetto all'ispettorato che invece ha una visione più globale.

Art. 26 Orario scolastico degli allievi [21 LSISE]

¹L'orario settimanale è di 32 unità didattiche nelle scuole con refezione; il regolamento definisce l'orario settimanale nelle scuole senza refezione.

²L'orario giornaliero di apertura e di chiusura è stabilito dai municipi ed è approvato dall'ispettorato.



L'orario scolastico viene definito in unità didattiche e non più in ore. Il regolamento stabilirà la durata delle unità didattiche, come pure l'orario settimanale nelle scuole senza refezione.

Articolo approvato dalla maggioranza (71.6%).

Art. 28 Docenti di appoggio [17 LSISE, cpv. 1-3]

¹Il municipio, su proposta della direzione di istituto e dopo autorizzazione del Dipartimento, ha la facoltà di assumere per tutto o parte dell'anno scolastico un docente di appoggio a orario parziale che coadiuvi il docente titolare.

²Nelle sezioni con più di 20 allievi è presente un docente di appoggio almeno a metà tempo e per tutto l'anno scolastico. Un'eventuale rinuncia totale o parziale al docente di appoggio da parte del municipio può essere autorizzata dal Dipartimento se non vi si oppongono ragioni di ordine pedagogico.

³Il regolamento definisce i dettagli della possibilità per i municipi di delegare al Cantone la designazione dei docenti di appoggio rifondendo a quest'ultimo la loro quota parte delle spese.



Questo articolo riprende i cpv.1-3 dell'art.17 LSISE. Non viene invece ripreso il cpv.4 dell'art.17 LSISE che esplicita l'inapplicabilità della misura alle scuole private parificate in quanto l'inapplicabilità sarà sancita dalla Legge della scuola (LSC) all'art. 83 cpv.2 e 2bis. La nuova formulazione dell'art.83 LSC è riportata a p. 59 del Messaggio n. 8269.

Articolo approvato dalla maggioranza (70.6%).

Art. 29 Durata [23 LSISE]

La scuola elementare accoglie gli allievi dai sei ai undici anni di età ed è organizzata in cinque classi della durata di un anno ciascuna.



I riferimenti al primo e al secondo ciclo presenti nell'attuale art.23 LSISE sono tolti in quanto già inseriti all'art.2 LSO (Ordinamento e cicli).

Articolo approvato dalla maggioranza (77.1%).

Art. 30 Composizione delle sezioni [24 LSISE]

¹Le sezioni di scuola elementare non possono contare meno di 11 né più di 25 allievi.

²In casi particolari, su istanza del municipio, il Dipartimento può consentire deroghe ai limiti di cui al capoverso 1.

³I criteri per la definizione del numero delle sezioni per ogni sede sono stabiliti dal regolamento, tenendo particolarmente conto delle caratteristiche socioculturali degli allievi.

⁴Il regolamento stabilisce effettivi differenziati per monoclasse e pluriclassi.



Questo articolo riprende in sostanza l'art.24 LSISE. Al cpv.1, il numero minimo di allievi per le sezioni di scuola elementari viene ridotto a 11 rispetto ai 13 attualmente previsti (art.24, cpv.1 LSISE). Questo, allo scopo di lasciare maggiore spazio di manovra ai municipi.

		No	Non di mia competenza	Sì	Totale
Autorità comunale	Conteggio	9	2	31	42
	%	21.4%	4.8%	73.8%	100.0%
Esperta/o cantonale della scuola dell'obbligo	Conteggio	3	5	9	17
	%	17.6%	29.4%	52.9%	100.0%
Quadro scolastico SeSCo	Conteggio	9	0	41	50
	%	18.0%	0.0%	82.0%	100.0%
Totale	Conteggio	21	7	81	109
	%	19.3%	6.4%	74.3%	100.0%

Come per l'art. 23, riguardante la scuola dell'infanzia, anche in questo caso vi è un generale accordo (74,3%) nel portare il minimo a 11 ed il massimo a 25 allievi/e per sezione alla scuola elementare. Emergono tuttavia le medesime criticità già segnalate: il rischio di creare delle disuguaglianze tra i diversi comuni, i quali hanno risorse differenti e pertanto non sono comparabili.

In questo caso si segnalano però delle ambiguità linguistiche nella formulazione del testo, in particolare rimane poco chiaro, secondo i/le rispondenti, quali siano i criteri sottintesi nel cpv. 3 rispetto alle *caratteristiche socioculturali degli allievi*. Medesimi dubbi al cpv. 4, dove ci si chiede quali siano gli effettivi differenziati per le pluriclassi che vengono citati nel testo.

Art. 32 Percorso scolastico [27-28-29 LSISE, parzialmente NUOVO]

¹Al termine di ogni anno scolastico gli allievi passano alla classe successiva; il regolamento stabilisce le eccezioni.

²Gli allievi che manifestano competenze significativamente più elevate possono fruire di un'accelerazione del curriculum scolastico nei limiti definiti dal regolamento.

³Gli allievi che per motivi non dipendenti dal profitto scolastico hanno perso uno o più anni nel periodo di frequenza della scuola elementare possono recuperare gli anni di scuola persi previo esame e autorizzazione dell'ispettorato.

⁴Gli allievi provenienti da scuole private non parificate, da altri cantoni o da altri paesi sono inseriti, previo accertamento delle capacità scolastiche, nella classe designata dall'ispettorato.



Il cpv.1 esplicita il principio del passaggio automatico da una classe all'altra. Il cpv.2 esplicita la possibilità di accelerazione del curriculum scolastico per gli allievi più capaci. Il cpv.3 riprende l'art.28 LSISE. Il cpv.4, riprende l'art.29 LSISE, attribuendo all'ispettorato anziché al direttore la designazione della classe di inserimento per allievi provenienti da scuole private non parificate, da altri cantoni o da altri paesi.

		No	Non di mia competenza	Sì	Totale
Autorità comunale	Conteggio	19	7	16	42
	%	45.2%	16.7%	38.1%	100.0%
Esperta/o cantonale della scuola dell'obbligo	Conteggio	4	6	7	17
	%	23.5%	35.3%	41.2%	100.0%
Quadro scolastico SeSCo	Conteggio	28	0	22	50
	%	56.0%	0.0%	44.0%	100.0%
Totale	Conteggio	51	13	45	109
	%	46.8%	11.9%	41.3%	100.0%

Come per l'art. 25 relativo alla scuola dell'infanzia vi è una spaccatura tra favorevoli e contrari all'interno delle autorità di nomina (45.2% contrari e 38.1% favorevoli) e dei quadri scolastici (56% contrari e 44% favorevoli). Le motivazioni sono analoghe a quelle evocate precedentemente.

Art. 35 Materie speciali [32 LSISE]

Salvo eccezioni autorizzate dall'ispettorato, l'insegnamento delle arti plastiche, dell'educazione musicale e dell'educazione fisica è impartito da un docente con preparazione specifica.



Questo articolo riprende, modificandolo, l'art.32 LSISE. Viene riconosciuta dal profilo legale la necessità per gli istituti di scuola elementare di dotarsi di docenti speciali – oltre che per l'insegnamento delle arti plastiche come è già il caso - anche per l'insegnamento dell'educazione musicale e dell'educazione fisica, togliendo questo compito dal mansionario del docente titolare (art.32, cpv.1 LSISE). Sono possibili eccezioni su autorizzazione dell'ispettorato.

		No	Non di mia competenza	Sì	Totale
Autorità comunale	Conteggio	1	3	38	42
	%	2.4%	7.1%	90.5%	100.0%
Esperta/o cantonale della scuola dell'obbligo	Conteggio	3	5	9	17
	%	17.6%	29.4%	52.9%	100.0%
Quadro scolastico SeSCo	Conteggio	2	1	47	50
	%	4.0%	2.0%	94.0%	100.0%
Totale	Conteggio	6	9	94	109
	%	5.5%	8.3%	86.2%	100.0%

L'articolo è accettato dalla maggioranza dei partecipanti al questionario (86.2%) e da parte di tutti i gruppi consultati. Nei pochi commenti i/le rispondenti contrari indicano di sposare il principio di riconoscere la necessità, dal profilo legale, per gli istituti di scuola elementare di dotarsi di docenti speciali. Tuttavia, sebbene l'intenzione sia condivisa, la formulazione del testo è considerata inadeguata. Delle perplessità sono sollevate rispetto alla soppressione di attività didattiche legate all'educazione musicale e alle arti plastiche dal mansionario dei docenti titolari. Si precisa infatti che la formazione abilitante dei docenti contempla anche l'insegnamento di tali materie speciali. La formulazione adottata preclude dunque la possibilità alle/ai docenti titolari di insegnare le discipline menzionate.

Art. 36 Docente di appoggio [25 LSISE]

¹Il municipio, su proposta della direzione di istituto e dopo autorizzazione del Dipartimento, ha la facoltà di assumere per tutto o parte dell'anno scolastico un docente di appoggio a orario parziale che coadiuvi il docente titolare, tenendo eventualmente anche le lezioni di materie speciali.

²Nelle sezioni monoclasse con più di 22 allievi, nelle sezioni biclasse con più di 20 allievi e nelle sezioni con tre o più classi è presente un docente di appoggio almeno a metà tempo e per tutto l'anno scolastico che coadiuva il docente titolare, tenendo eventualmente anche le lezioni di materie speciali. Un'eventuale rinuncia totale o parziale al docente di appoggio da parte del municipio può essere autorizzata dal Dipartimento se non vi si oppongono ragioni di ordine pedagogico.

³Il regolamento definisce i dettagli della possibilità per i municipi di delegare al Cantone la designazione dei docenti di appoggio rifondendo a quest'ultimo la loro quota parte delle spese.



Questo articolo riprende i cpv.1-3 dell'art.25 LSISE. Non viene invece ripreso il cpv.4 dell'art.25 LSISE che esplicita l'inapplicabilità della misura alle scuole private parificate in quanto l'inapplicabilità sarà sancita dalla Legge della scuola (LSC) all'art.83 cpv.2 e 2bis. La nuova formulazione dell'art.83 LSC è riportata a p. 59 del Messaggio n. 8269.

		No	Non di mia competenza	Sì	Totale
Autorità comunale	Conteggio	11	4	27	42
	%	26.2%	9.5%	64.3%	100.0%
Esperta/o cantonale della scuola dell'obbligo	Conteggio	4	6	7	17
	%	23.5%	35.3%	41.2%	100.0%
Quadro scolastico SeSCo	Conteggio	14	8	28	50
	%	28.0%	16.0%	56.0%	100.0%
Totale	Conteggio	29	18	62	109
	%	26.6%	16.5%	56.9%	100.0%

Il 56.9% della totalità dei/delle rispondenti approva globalmente la formulazione dell'articolo. Tuttavia nei commenti alcuni rilevano e segnalano una contraddizione di fondo tra il cpv. 2 e l'art. 35 che lo precede. In particolare, l'espressione *tenendo eventualmente anche le lezioni di materie speciali* (cpv. 2) risulterebbe in conflitto con il testo dell'art.35 in cui si precisa che le materie speciali debbano essere impartite da docenti con una preparazione specifica. Alcuni/e rispondenti suggeriscono quindi la seguente modifica: *presenziando eventualmente anche durante le lezioni di materie speciali*. Gli/le esperti/e, nella loro presa di posizione, propongono invece di stralciare la possibilità di ricorrere al docente di appoggio per le lezioni di materie speciali.

Inoltre, una parte dei commenti ritiene che sarebbe opportuno, tenuto conto anche delle sperimentazioni attualmente in corso, avere una visione a lungo termine ed in questo senso si suggerisce di introdurre e preferire il concetto più ampio di *co-insegnamento* o *co-docenza* rispetto a *docente di appoggio*. Infine, il cpv. 3 è segnalato da alcuni come poco comprensibile.

Art. 37 Servizio di sostegno pedagogico [33 LSISE]

¹Il servizio di sostegno pedagogico della scuola dell'infanzia e della scuola elementare è organizzato in gruppi ed è costituito da:

- a) capigruppo operanti regionalmente e responsabili del funzionamento del servizio;
- b) docenti di sostegno pedagogico;
- c) logopedisti;
- d) psicomotricisti;
- e) altre figure professionali, secondo necessità.

²Il personale è assunto dal Consiglio di Stato; per i docenti di sostegno pedagogico i comuni assicurano la sistemazione logistica e il materiale d'uso.

³Il Consiglio di Stato definisce il fabbisogno di personale del gruppo e i comprensori di attività.

⁴I comuni possono richiedere a loro spese dei potenziamenti del servizio sulla base di una convenzione pluriennale con il Cantone.



I cpv.1-3 riprendono l'art.33 LSISE. Il cpv.4, nuovo, esplicita la possibilità per i comuni di richiedere a loro spese dei potenziamenti del servizio sulla base di una convenzione pluriennale con il Cantone.

Art. 38 Unità scolastiche differenziate [NUOVO]

¹Allo scopo di seguire gli allievi che presentano forme di disagio alle quali il contesto delle scuole elementari non è in grado di rispondere nel quadro di una scolarizzazione regolare, sono organizzate su base regionale delle unità scolastiche differenziate.

²Il personale è assunto dal Consiglio di Stato e i comuni assicurano la sistemazione logistica e il materiale d'uso.

³Il Consiglio di Stato definisce segnatamente la specificità di questa offerta, i comprensori di frequenza, il fabbisogno di personale e la sua organizzazione.

⁴I comuni possono richiedere a loro spese dei potenziamenti del servizio sulla base di una convenzione pluriennale con il Cantone.



Viene introdotta la nuova base legale che riconosce le unità scolastiche differenziate come servizio particolare del Cantone nel quadro delle scuole comunali. Dopo la loro creazione in forma sperimentale e il loro consolidamento nel panorama dell'offerta formativa (sono state cantonalizzate), ora esse vengono riconosciute definitivamente *de jure* nella nuova legge. Come per il Servizio di sostegno pedagogico anche per le unità scolastiche differenziate viene inserito il principio secondo il quale i comuni possono richiedere a loro spese dei potenziamenti di servizi, sulla base di una convenzione pluriennale con il Cantone.

		No	Non di mia competenza	Sì	Totale
Autorità comunale	Conteggio	21	2	19	42
	%	50.0%	4.8%	45.2%	100.0%
Esperta/o cantonale della scuola dell'obbligo	Conteggio	0	6	11	17
	%	0.0%	35.3%	64.7%	100.0%
Quadro scolastico SeSCo	Conteggio	37	1	12	50
	%	74.0%	2.0%	24.0%	100.0%
Totale	Conteggio	58	9	42	109
	%	53.2%	8.3%	38.5%	100.0%

Gli artt. 37 e 38 vengono globalmente rigettati da una maggioranza di rispondenti (53.2%).

In merito all'art. 37, relativo al Servizio di sostegno pedagogico (SSP), vengono espresse perplessità in particolare riguardo a tre aspetti. In primo luogo, si sottolineano potenziali derive che potrebbero sorgere in conseguenza al cpv.4 che, a causa della differente forza finanziaria e/o la sensibilità dei municipi si accrescerebbe il rischio di avere una scuola a più velocità. Viene inoltre sottolineato che

gli stipendi e i regolamenti a cui fanno capo dipendenti cantonali e comunali sono diversi (LORD rispettivamente ROD), come pure appartenenti a linee gerarchiche diverse. Alcuni/e rispondenti, riferendosi al cpv.2, chiedono delucidazioni e specifiche sul 'materiale d'uso'.

Rispetto all'art. 38, riguardante le Unità scolastiche differenziate (USD), si segnalano in particolare le seguenti criticità: il riconoscimento esplicito delle USD andrebbe contro la direzione verso l'inclusione che è promossa dal Cantone stesso. Pertanto appare necessario, secondo alcuni/e rispondenti, che nel nuovo testo di legge ci si riferisca anche al progetto *Ripensare l'inclusione*. Si ritiene inoltre affrettato inserire nella legge un progetto, come quello delle USD, che nella realtà è ancora in via di sviluppo. A questo proposito, continuano i/le rispondenti, un testo di legge dovrebbe rispecchiare una visione orientata al lungo termine. Sarebbe quindi opportuno inserire nella legge un'interpretazione più ampia che preveda possibili sviluppi futuri di questo dispositivo (un esempio citato in questo senso è quello dell'estensione delle USD anche ad allievi/e della scuola dell'infanzia). La formulazione del cpv.1 è ritenuta inopportuna in particolar modo riferendosi all'espressione *forme di disagio*.

Anche i collegi degli/delle ispettori/trici e dei capigruppo esprimono rispetto a questi due articoli una certa preoccupazione. In particolare, indicano che, dando la possibilità ai comuni di potenziare il SSP e le USD tramite una convenzione pluriennale con il Cantone, si rischierebbe la creazione di differenze sul territorio, accentuando la mancanza di equità sia tra allieve e allievi, ma anche per il corpo docente e per tutta la comunità. Riguardo nello specifico alle USD, la necessità di inserire questa misura nella legge è ritenuta sicuramente sensata, ma a loro avviso la decisione non è stata preceduta da una riflessione sufficientemente approfondita. Sarebbe dal loro punto di vista stata più opportuna una rivisitazione dell'articolo in una prospettiva di maggiore flessibilità nella gestione delle situazioni difficili. Oltre a questo, confermano la mancanza nella legge di chiari riferimenti al progetto *Ripensare l'inclusione*.

Art. 42 Refezioni scolastiche [37 LSISE]

¹*I municipi istituiscono di regola refezioni scolastiche per gli allievi delle scuole dell'infanzia e possono istituirle per gli allievi delle scuole elementari.*

²*Per gli allievi impossibilitati a rincasare a mezzogiorno deve essere comunque garantita un'adeguata possibilità di refezione.*

³*Nelle scuole dell'infanzia la refezione è parte integrante dell'attività educativa e il docente titolare ne è responsabile. Gli istituti scolastici definiscono le soluzioni organizzative per consentire nella misura del possibile ai docenti di usufruire di una pausa meridiana di 30 minuti per il lavoro che dura tra le sette e le nove ore giornaliere. Il municipio può assumere una persona con adeguati requisiti di idoneità che affianchi il docente titolare.*

⁴*La refezione alla scuola dell'infanzia è facoltativa per gli allievi che frequentano l'anno facoltativo.*

⁵*Nelle scuole elementari il municipio può affidare la sorveglianza della refezione sia a docenti sia ad altre persone con adeguati requisiti di idoneità.*



Questo articolo riprende con alcune modifiche l'art.37 LSISE. Il cpv.3 specifica che per quanto riguarda le scuole dell'infanzia "il municipio può assumere una persona con adeguati requisiti di idoneità che affianchi il docente titolare". I requisiti sono stabiliti nel regolamento. Si ricorda a questo proposito che è stata effettuata anche una consultazione sul tema specifico della pausa meridiana. Il cpv.3, nuovo, specifica che la refezione è facoltativa per i bambini che frequentano l'anno facoltativo di scuola dell'infanzia.

		No	Non di mia competenza	Sì	Totale
Autorità comunale	Conteggio	25	0	17	42
	%	59.5%	0.0%	40.5%	100.0%
Esperta/o cantonale della scuola dell'obbligo	Conteggio	2	6	9	17
	%	11.8%	35.3%	52.9%	100.0%
Quadro scolastico SeSCo	Conteggio	29	2	19	50
	%	58.0%	4.0%	38.0%	100.0%
Totale	Conteggio	56	8	45	109
	%	51.4%	7.3%	41.3%	100.0%

La formulazione dell'art. 42 viene rigettata dalla maggior parte dei/delle rispondenti (51.4%). In particolare, si ritiene che i principi e le modalità di gestione delle refezioni per gli allievi/e della scuola elementare che non possono rincasare, e più in generale dei momenti extra scolastici, non debbano essere inseriti nella Legge delle scuole dell'obbligo. Oltre a questo ci sono delle controversie relative alla gestione della pausa meridiana (su questo tema è in corso una consultazione). Si ritiene che prima di inserire il concetto nella legge l'organizzazione necessiti una revisione, siccome attualmente pone alcuni problemi soprattutto in termini di disparità. Il fatto che la refezione non sia obbligatoria per i bambini dell'anno facoltativo solleva degli interrogativi, siccome il momento del pasto dovrebbe essere parte integrante al progetto educativo della scuola dell'infanzia. In questo senso, interrompere il momento del pasto con un cambio di figura non risulta essere sempre funzionale. Anche il fatto di lasciare la possibilità di una pausa meridiana appare, per il docente titolare, più teorica che pratica: se da un lato è riconosciuta la pertinenza di chiedere a chi gestisce la pausa di disporre di 'adeguati requisiti', risulta nella pratica difficile assumere del personale che soddisfi tale necessità unicamente per blocchi di mezz'ora. La locuzione *nella misura del possibile* al cpv. 3 rischia inoltre di generare disparità tra i vari istituti scolastici.

L'applicazione attuale del concetto sembra orientarsi piuttosto verso un dispositivo di 'mensa' più che di 'refezione'. Di conseguenza bisognerebbe, secondo i/le rispondenti, porre maggiore chiarezza sui principi che sostengono questo articolo, regolandoli affinché siano coerenti con le finalità proposte dalla scuola. Un altro elemento sollevato fa riferimento al cpv. 2, dove andrebbe specificato meglio cosa si intende per 'allievi/e impossibilitati a rincasare': si fa riferimento a un'impossibilità fisica (distanza), oppure relativa all'assenza dei genitori? C'è il rischio che le questioni relative all'educazione e al accudimento vengano trasferite al Comune e che i piccoli comuni siano costretti a creare una mensa per pochi utenti con un costo sproporzionato.

5.2.1 Articoli non inclusi nel questionario (scuole comunali)

I/le rispondenti avevano la possibilità di esprimere delle considerazioni aggiuntive di carattere generale o riguardanti articoli del nuovo testo di legge non presenti nel questionario. Di seguito sono riportati alcuni articoli riferiti alle scuole comunali citati di frequente nelle considerazioni aggiuntive.

Art.27 Piano di studio

Art.34 Piano di studio

Alcuni/e rispondenti hanno segnalato una formulazione erronea dove nei due testi vengono menzionati il *Piano di studio della scuola dell'infanzia* e un *Piano di studio della scuola elementare*. Il piano di studio in vigore è unico, bisognerebbe quindi citare il *Piano di studio della scuola dell'obbligo ticinese (PdS)*. Infine, sono segnalate anche delle incoerenze terminologiche rispetto al PdS; si chiede pertanto un'armonizzazione.

Art. 39 Doposcuola

Art. 40 Scuola dell'infanzia a orario prolungato

In generale si ritiene che i due servizi (doposcuola e orario prolungato) esulino dal contesto formativo e dagli obblighi della scuola pubblica e debbano pertanto rientrare nell'ambito di competenza del Dipartimento della sanità e della socialità, tra le attività di sostegno alle famiglie. Siccome non tutti i Comuni hanno le disponibilità logistiche per ottemperare a quanto esplicitato, andrebbe lasciata la facoltà ai singoli, in base alle capacità finanziarie, organizzative e logistiche, di offrire eventualmente questi servizi supplementari.


Sulla tematica dei doposcuola e dell'orario prolungato alla SI si è chinato anche il collegio degli/delle ispettori/trici nella sua presa di posizione, mettendo in luce la necessità di riflettere su questa tematica, stabilendo però successivamente “cosa e come all'interno della legislazione scolastica andrebbe indicato”.

5.3 Aspetti relativi alle scuole medie

Art. 46 Istituti scolastici [18 LSM]

¹Il Consiglio di Stato costituisce gli istituti scolastici di scuola media ai sensi della legge della scuola del 1° febbraio 1990 (LSc). Il Dipartimento ne determina i comprensori.

²Un istituto di scuola media deve avere un minimo di 200 allievi; deroghe sono ammesse in via eccezionale, segnatamente nelle zone rurali, quando il numero minimo di allievi fosse raggiungibile solo allargando eccessivamente il comprensorio.

	L'art.46 riprende l'art.18 LSM, modificandolo e introducendo il principio dell'istituto scolastico, i cui comprensori sono definiti dal Dipartimento. Il numero minimo di allievi per sede è ridotto da 400 a 200. Il cpv.3 dell'art.18 LSM non viene ripreso.
---	--

		No	Non di mia competenza	Sì	Totale
Esperta/o cantonale della scuola dell'obbligo	Conteggio	1	2	14	17
	%	5.9%	11.8%	82.4%	100.0%
Quadro scolastico SIM	Conteggio	12	1	12	25
	%	48.0%	4.0%	48.0%	100.0%
Totale	Conteggio	13	3	26	42
	%	31.0%	7.1%	61.9%	100.0%

L'articolo è accettato dalla maggioranza dei/delle consultati/e (61.9%), anche se la posizione dei quadri scolastici delle scuole medie è mitigata (solo il 48% si dice d'accordo). Nei commenti al questionario formulati dai quadri scolastici e in alcune prese di posizione è infatti espressa l'esigenza di determinare, oltre al numero minimo, anche un numero massimo di allievi/e (anche non vincolante). Si ritiene infatti che siano le capienze massime a generare impatti significativi sul funzionamento degli istituti. A questo proposito si suggerisce di adottare come criterio il numero di sezioni e non il numero di allievi/e. Altri/e rispondenti chiedono di sostituire al termine *zone rurali* il termine *zone periferiche* e, rispetto a questa tematica, è evidenziato il rischio di sfavorire le zone periferiche o di valle. Si segnala inoltre che le competenze della definizione dei comprensori debbano essere attribuite agli attori comunali e scolastici locali e non al Dipartimento.


Art. 51 Percorso scolastico [14-15 LSM]

¹Al termine di ogni anno scolastico gli allievi passano di principio alla classe successiva; il regolamento stabilisce le eccezioni.

²Gli allievi che hanno perso uno o più anni nel periodo di frequenza della scuola media possono recuperare gli

anni di scuola persi previo esame e autorizzazione del Dipartimento.

³Gli allievi provenienti da scuole private non parificate, da altri cantoni o da altri paesi sono inseriti, previo accertamento delle capacità scolastiche, nella classe designata dal Dipartimento.

 Questo articolo riprende, con alcune modifiche, gli artt.14-15 LSM, affermando il principio del passaggio automatico da una classe all'altra nei fatti già oggi applicato (cfr. articoli 14-15 LSM).

		No	Non di mia competenza	Sì	Totale
Esperta/o cantonale della scuola dell'obbligo	Conteggio	3	2	12	17
	%	17.6%	11.8%	70.6%	100.0%
Quadro scolastico SIM	Conteggio	7	0	18	25
	%	28.0%	0.0%	72.0%	100.0%
Totale	Conteggio	10	2	30	42
	%	23.8%	4.8%	71.4%	100.0%


L'articolo è approvato dalla maggioranza dei/delle rispondenti (71.4%). In un commento è manifestata la richiesta di precisare quali siano le situazioni a cui si fa riferimento quando si parla di *perdere* anni di scuola. Un altro commento chiede che il cpv. 3 sia modificato in modo che la competenza della scelta della classe in cui sono collocati gli allievi da scuole private non parificate, da altri cantoni o da altri paesi sia attribuita alla sezione o all'istituto (e non al Dipartimento).

Art. 52 Organizzazione dell'insegnamento [6-7-15 LSM; parzialmente NUOVO]

¹Il primo biennio, di osservazione, si propone di scoprire e sviluppare ad opera dei docenti e degli orientatori le qualità di ogni allievo e di favorirne l'orientamento scolastico. Il secondo biennio, di orientamento, si propone invece di dare agli allievi la possibilità di valutare le loro capacità e di definire i loro interessi scolastici e professionali.

²A tal fine l'insegnamento comprende lezioni ordinarie, laboratori a metà classe per gruppi eterogenei, giornate/settimane progetto e, nel secondo biennio, anche lezioni in codocenza e opzioni.

³Le opzioni sono scelte dagli allievi e dai loro genitori.

 Questo articolo riprende in parte, modificandone alcuni aspetti, gli artt.7 e 15 LSM. Si mantiene il principio secondo cui la scuola media è divisa in due bienni. Si esplicita che le forme didattiche possibili sono: lezioni, laboratori a metà classe per gruppi eterogenei, giornate/settimane progetto, nonché, nel secondo biennio, lezioni in codocenza e opzioni. Viene abbandonato il concetto dei livelli a favore di una nuova organizzazione basata maggiormente sulla differenziazione pedagogica e non su elementi di differenziazione strutturale. Sarà il regolamento a definire i dettagli. Come è noto è attualmente in corso la sperimentazione riguardante le modalità di superamento dei corsi A e B, che dovranno ancora essere discusse nelle sedi opportune.

		No	Sì	Totale
Esperta/o cantonale della scuola dell'obbligo	Conteggio	10	7	17
	%	58.8%	41.2%	100.0%
Quadro scolastico SIM	Conteggio	19	6	25
	%	76.0%	24.0%	100.0%
Totale	Conteggio	29	13	42
	%	69.0%	31.0%	100.0%

L'articolo è rifiutato dalla maggioranza dei/delle rispondenti (69%). Nessun rispondente ha indicato il tema come non di propria competenza. I commenti alle domande del questionario identificano le seguenti motivazioni:

- l'inserimento dell'orientamento nel ciclo di osservazione è ritenuto inadeguato in quanto non aderente alla realtà attuale e alle risorse disponibili;
- le disposizioni introdotte dal nuovo testo di legge circa le forme didattiche sono valutate negativamente in quanto troppo dettagliate e in quanto eccessivamente correlate con il processo di sperimentazione sui corsi A e B attualmente in corso;
- alcuni commenti sottolineano a questo proposito l'omissione della forma didattica dei 'gruppi di insegnamento' (effettivi ridotti).

Le prese di posizione, e in particolare quelle inoltrate tramite il canale della consultazione mirata si allineano alle opinioni espresse nel questionario (inopportuno citare l'orientamento tra le caratteristiche del ciclo di osservazione; l'elenco delle forme didattiche è troppo specifico e limitativo). Rispetto all'orientamento, in un caso viene espressa un'opinione diametralmente opposta alla maggioranza. I rappresentanti della formazione professionale auspicano in effetti un'estensione delle attività di orientamento con modalità diversificate anche al primo biennio della scuola media, con una fase esplorativa preliminare, seguita poi dalla concretizzazione del progetto individuale nel secondo biennio. L'auspicio è accompagnato da una riflessione sulle risorse da attribuire all'orientamento che, secondo i/le consultati/e, attualmente non permetterebbero un'estensione delle attività al primo biennio.

Inoltre, a complemento dei due punti appena menzionati, a mente dei rappresentati della formazione professionale, l'orientamento scolastico e professionale dovrebbe apparire come attore esplicitamente e pienamente integrato anche nel testo di legge, da qui la richiesta di intervenire sull'art. 53. Richiesta peraltro analoga alle osservazioni formulate a questo proposito della presa di posizione dell'UOSP, che richiede un ancoraggio esplicito del proprio ruolo nella nuova legge evidenziando il compito dell'ufficio in termini di accompagnamento degli/delle allievi/e e dei loro genitori verso scelte post-obbligatorie consapevoli.

Art. 54 Licenza, profilo e prove orientative [16, 17 LSM e parzialmente NUOVO]

¹Alla fine della scuola media l'allievo ottiene la licenza di scuola media in base ai criteri definiti dal regolamento; essa permette l'accesso alle scuole postobbligatorie in base ai requisiti relativi alle singole scuole previsti dai regolamenti scolastici.

²Unitamente alla licenza l'allievo ottiene un profilo redatto dal consiglio di classe, nel quale la scuola descrive le sue competenze e consiglia i percorsi nel settore postobbligatorio ritenuti più promettenti in base al profilo.

³Gli allievi che non soddisfano i requisiti di iscrizione a una scuola postobbligatoria possono di regola sostenere un esame di ammissione per accedervi.

⁴Alla fine della scuola media sono organizzate prove orientative cantonali.



L'art.54 riprende con alcune modifiche gli articoli 16 LSM (al cpv.4) e 17 LSM. Viene integrato il concetto di licenza di scuola media che permette le scelte nel settore postobbligatorio in base ai requisiti dei differenti regolamenti scolastici di questo settore. Si ricorda che il Consiglio di Stato, sulla base della legislazione vigente, ha già trasferito con effetto a giugno/settembre 2023 ai regolamenti delle scuole postobbligatorie le disposizioni inerenti all'ammissione ai diversi curricula di queste scuole, consolidando una parità di trattamento formale di tutti gli sbocchi postobbligatori dopo il percorso di scuola media. Viene qui inserito (al cpv.2) anche il principio del profilo dell'allievo che deve accompagnare la licenza.

		No	Si	Totale
Esperta/o cantonale della scuola dell'obbligo	Conteggio	12	5	17
	%	70.6%	29.4%	100.0%
Quadro scolastico SIM	Conteggio	23	2	25
	%	92.0%	8.0%	100.0%
Totale	Conteggio	35	7	42
	%	83.3%	16.7%	100.0%

L'articolo è rifiutato dalla maggioranza dei/delle rispondenti (83.3%). Nessun rispondente ha indicato il tema come non di propria competenza. Riguardo al profilo i commenti alle domande del questionario identificano le seguenti motivazioni: non si ritiene opportuno iscriverne nella legge uno strumento che a oggi non esiste ancora; si contesta il valore di 'raccomandazione' attribuito dalla legge al profilo; il profilo interverrebbe troppo tardi nel processo di orientamento; si teme il rischio di creare una nuova forma di stigmatizzazione; si teme un aumento del carico di lavoro per i/le docenti. Anche chi valuta positivamente l'introduzione di un profilo (una minoranza) osserva tuttavia che lo stesso non deve essere utilizzato per raccomandare percorsi formativi post-obbligatori. Riguardo invece alle prove cantonali orientative l'insieme dei commenti manifesta la propria perplessità dichiarando di non capire a che cosa l'articolo si riferisca.

Alcuni commenti specificano poi che non sia necessario inserire nel nuovo testo di legge una disposizione riguardante l'ammissione ai percorsi formativi del post-obbligo in quanto la stessa è già disciplinata dai regolamenti delle scuole del secondario II.

Le prese di posizione confermano le opinioni rilevate da questionario (una chiara opposizione all'introduzione del profilo in uscita dalla scuola media e l'ambiguità della menzione delle prove orientative cantonali).

Art. 55 Licenza per privatisti [17 LSM, cpv.4, parzialmente NUOVO]

¹La licenza di scuola media può essere ottenuta da allievi privatisti superando un esame organizzato dal Dipartimento.

²Il regolamento definisce i dettagli e il Dipartimento designa al proposito un'apposita commissione d'esame.



Il cpv.1 riprende in sostanza l'art.17 cpv.4 LSM, esplicitando che l'esame è organizzato dal Dipartimento. Il cpv.2, nuovo, specifica i dettagli.

		No	Non di mia competenza	Si	Totale
Esperta/o cantonale della scuola dell'obbligo	Conteggio	1	0	16	17
	%	5.9%	0.0%	94.1%	100.0%
Quadro scolastico SIM	Conteggio	5	4	16	25
	%	20.0%	16.0%	64.0%	100.0%
Totale	Conteggio	6	4	32	42
	%	14.3%	9.5%	76.2%	100.0%

L'articolo è approvato dalla maggioranza dei/delle rispondenti. Si osserva che nella prassi attuale è la sezione dell'insegnamento a organizzare gli esami e non il Dipartimento.

Art. 56 Commissione scolastica [24 LSM]

¹I comuni di un comprensorio possono istituire una commissione scolastica che collabora con la direzione di istituto per:

a) il controllo della frequenza degli allievi in età d'obbligo scolastico;

- b) la determinazione dell'orario giornaliero;
c) l'organizzazione e la sorveglianza del trasporto degli allievi;
d) la sorveglianza della manutenzione degli stabili e dell'arredamento;
e) la determinazione delle modalità di uso delle attrezzature scolastiche da parte della popolazione.

²Nelle scuole medie frequentate da allievi di un solo Comune questa funzione è assunta dal municipio o da una commissione da esso designata.



Riprende l'art.24 LSM rendendo la costituzione della Commissione scolastica facoltativa.

		No	Non di mia competenza	Sì	Totale
Esperta/o cantonale della scuola dell'obbligo	Conteggio	2	6	9	17
	%	11.8%	35.3%	52.9%	100.0%
Quadro scolastico SIM	Conteggio	14	3	8	25
	%	56.0%	12.0%	32.0%	100.0%
Totale	Conteggio	16	9	17	42
	%	38.1%	21.4%	40.5%	100.0%

L'articolo è approvato da una debole maggioranza dei/delle rispondenti. La posizione dei quadri scolastici delle scuole medie è mitigata (solo il 32% si dice d'accordo) e contrasta con l'opinione espressa dagli/dalle esperti/e della scuola dell'obbligo (tra questi il 35.3% dichiara di non potersi esprimere sul tema in oggetto). Nei commenti al questionario formulati dai quadri scolastici è messo in discussione il carattere facoltativo attribuito alla commissione scolastica e rilevato il bisogno di sancirne l'obbligatorietà. Inoltre, l'elenco dei compiti attribuiti alla commissione è considerato poco aderente alla realtà e di difficile attuazione: esso andrebbe rivisto e attualizzato.

Art. 57 Orario scolastico degli allievi [NUOVO]

¹L'orario settimanale è di 33 unità didattiche.

²L'orario giornaliero di apertura e di chiusura è stabilito dalla direzione di istituto ed è approvato dal Dipartimento.



Questo articolo esplicita l'orario settimanale espresso in unità didattiche.

		No	Non di mia competenza	Sì	Totale
Esperta/o cantonale della scuola dell'obbligo	Conteggio	2	0	15	17
	%	11.8%	0.0%	88.2%	100.0%
Quadro scolastico SIM	Conteggio	11	2	12	25
	%	44.0%	8.0%	48.0%	100.0%
Totale	Conteggio	13	2	27	42
	%	31.0%	4.8%	64.3%	100.0%

La maggior parte dei/delle rispondenti approva l'articolo (64.3%), anche se una quota consistente di quadri scolastici lo rifiuta (44%). Nei commenti al questionario i quadri scolastici valutano negativamente la scelta di inserire nel testo di legge la quantificazione esatta delle ore settimanali di scuola in quanto troppo vincolante. Preferibile sarebbe invece demandare la competenza al regolamento lasciando in ogni caso un margine di flessibilità.

Art. 60 Adattamenti del curriculum scolastico [11, cpv.3-5 LSM, parzialmente NUOVO]

¹Per gli allievi con importanti problemi di salute viene predisposto un progetto educativo personalizzato, che comprende i necessari sostegni scolastici e l'eventuale esonero da una o più discipline.

²Per gli allievi di tredici e più anni con importanti difficoltà di apprendimento o di adattamento sono predisposte dal Dipartimento, oltre alla differenziazione pedagogica già praticata in classe, misure di differenziazione curricolare attuate con l'esonero da una o più discipline oppure con la parziale sostituzione del piano di studio.

³Gli interventi di cui ai capoversi 1 e 2 hanno lo scopo di favorire il miglior percorso scolastico possibile per l'allievo e il suo orientamento e futuro inserimento professionale; essi avvengono su proposta del servizio di sostegno pedagogico e delle direzioni di istituto.

⁴Il regolamento definisce le modalità di realizzazione, in particolare l'attribuzione del personale all'istituto scolastico, le competenze della direzione di istituto e del servizio di sostegno pedagogico, il coinvolgimento dei docenti, delle altre figure professionali e delle famiglie.



Questo articolo riprende con alcune modifiche l'art.11 LSM. Al cpv.1, nuovo, si introduce una disposizione specifica dedicata agli allievi con gravi problemi di salute per i quali è necessario definire volta per volta un progetto educativo ad hoc.

		No	Non di mia competenza	Sì	Totale
Esperta/o cantonale della scuola dell'obbligo	Conteggio	4	2	11	17
	%	23.5%	11.8%	64.7%	100.0%
Quadro scolastico SIM	Conteggio	16	0	9	25
	%	64.0%	0.0%	36.0%	100.0%
Totale	Conteggio	20	2	20	42
	%	47.6%	4.8%	47.6%	100.0%

I pareri dei/delle rispondenti sono equamente distribuiti (entrambi con il 47.6%). Si osserva tuttavia che quadri scolastici ed esperti/e della scuola dell'obbligo assumono posizioni diametralmente opposte (tra gli/le esperti/e l'11.8% non si esprime). Nei commenti al questionario formulati dai quadri scolastici (tra cui i capigruppo del sostegno) è osservato che non sia scorretto dichiarare che i progetti educativi personalizzati siano destinati unicamente agli allievi/e con problemi di salute. I PEP sono infatti destinati anche ad allievi/e che presentano caratteristiche DSA, ADHD, APC, tratti autistici ecc. Inoltre alcuni commenti chiedono esplicitamente di eliminare il riferimento all'età minima di applicabilità delle disposizioni previste dall'articolo (13 anni).

Dalle prese di posizione emergono analoghe criticità:

- il riferimento alle questioni "di salute" rinvia all'ambito sanitario e questo riferimento rischia di orientare le decisioni scolastiche in modo eccessivo unicamente verso le diagnosi e le certificazioni, è invece importante privilegiare un approccio relativo al 'funzionamento';
- l'articolo si addentra nei dettagli della differenziazione pedagogica, ma non specifica come ciò possa influire sul riconoscimento di misure dispensative e sulle procedure di certificazione, come ad esempio se la differenziazione curricolare possa o non possa comportare il mancato ottenimento della licenza.

5.3.1 Articoli non inclusi nel questionario (scuole medie)

I/le rispondenti avevano la possibilità di esprimere delle considerazioni aggiuntive di carattere generale o riguardanti articoli del nuovo testo di legge non presenti nel questionario. Di seguito sono riportati alcuni articoli riferiti alle scuole medie, non presenti nella batteria di domande del questionario, ma citati di frequente nelle considerazioni aggiuntive.

Art. 47 Infrastruttura

Nei commenti liberi al questionario questo articolo è citato in quanto valutato come superfluo e troppo vincolante (per le mense, ad esempio, andrebbe lasciata la possibilità di valutare caso per caso). Chi

commenta l'articolo dichiara inoltre di non capire se l'articolo voglia istituire un obbligo oppure dichiarare una possibilità.

Art. 58 Piani di studio e metodi d'insegnamento

Nei commenti liberi al questionario è evidenziata l'incoerenza tra le formulazioni proposte dall'articolo sulle finalità dell'insegnamento e le formulazioni del *Piano di studio della scuola dell'obbligo ticinese* (relazione tra conoscenze e competenze, accenno all'autonomia morale, conoscenza della cultura ticinese, ecc.).

Art. 59 Servizio di sostegno pedagogico

Nei commenti liberi al questionario e nelle prese di posizione è osservato che nel nuovo testo di legge mancano i riferimenti ai docenti della differenziazione curricolare.

Art. 61 Doposcuola

Nei commenti liberi al questionario si rileva che se la legge intende rendere obbligatorio il doposcuola (attualmente sotto il cappello delle attività parascolastiche) deve prevedere anche i mezzi per finanziarlo. In filigrana, dai commenti appare un interrogativo su quali siano i compiti attribuibili alla scuola e quali invece appartengano alla dimensione extrascolastica (scuola VS servizi).